Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 30 giugno 1925** — **Numero 149**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 1028.

Ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari di cui alla tabella n. 16 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1923, n. 3084, sono ripartiti come segue:

Giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari - Posti 21.

Giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di vice-segretari - Posti 10.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 221. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1284.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1023.

Estensione al circondario di Fiume delle leggi sulle privative industriali, sui disegni e modelli di fabbrica e sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di assicurare alle nuove Provincie del Regno una perfetta unità di trattamento in tema di proprietà industriale, estendendo al circondario di Fiume

la corrispondente legislazione italiana già estesa alla Venezia Giulia e Tridentina con R. decreto 19 luglio 1923, numero 1797;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel circondario di Fiume, facente parte della provincia del Carnaro, sono pubblicati ed avranno vigore:

la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

la legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e segni distintivi di fabbrica;

la legge 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica;

la legge 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204, che porta disposizioni relative alla applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

la legge 30 giugno 1912, n. 740, articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7, concernente la tutela dei segni internazionali di neutralità (Croce Rossa);

il R. decreto 20 marzo 1913, n. 526, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

la legge 6 aprile 1913, n. 285, che rende esecutivo il testo di Washington delle Convenzioni di Parigi e di Madrid;

il R. decreto 28 dicembre 1902, n. 561, che approva il regolamento per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio;

il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il nuovo regolamento per l'applicazione della legge sulle privative industriali;

il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 54, che approva il nuovo regolamento della legge concernente i disegni e i modelli di fabbrica;

il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 279, che estende a tutti i titolari di brevetti le facilitazioni concesse in materia di privative industriali dai Trattati di pace di Versaglia e di San Germano e proroga temporaneamente le licenze d'uso concesse con disposizioni eccezionali durante la guerra;

il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, che modifica alcune disposizioni della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, che apporta innovazioni alle norme di procedura per il rilascio degli attestati di privativa industriale.

Avranno anche effetto nel nuovo circondario tutti gli altri accordi internazionali che hanno attualmente effetto nello Stato in materia di brevetti d'invenzione, di disegni o modelli industriali e di marchi di fabbrica o di commercio.

Art. 2.

I diritti di privativa industriale, nonchè quelli sui modelli, disegni e marchi di fabbrica, sorti nel nuovo circondario sotto il cessato regime ed ivi validamente esistenti il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro efficacia, purchè le registrazioni esistenti in ordine a tali diritti presso l'Ufficio dei privilegi di Budapest, le competenti Camere di commercio od i competenti uffici del cessato regime, vengano iscritte entro un anno, a cura dell'interessato, presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero dell'economia nazionale in Roma.

Lo stesso trattamento avranno i diritti che erano in vigore il 3 novembre 1918 e sono decaduti per il solo fatto del mancato pagamento delle tasse.

Per compiere qualsiasi atto o formalità necessaria a conservare o ad ottenere i diritti di cui al presente articolo, è concesso, in relazione ai termini stabiliti nel Trattato di San Germano, un nuovo termine, che si estenderà fino ad un anno dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Le tasse arretrate saranno pagate nella misura e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi italiane per i diritti di pari anzianità, senza che siano dovuti nuovi diritti.

Art. 3.

I diritti iscritti secondo l'articolo precedente restano regolati dalle leggi sotto il cui impero ebbero origine salvo le seguenti modificazioni:

1° le tasse annuali da pagare sono quelle stabilite dalle corrispondenti leggi italiane per diritti di pari anzianità, e saranno pagate nei modi e nei termini da queste fissati;

2° l'Ufficio della proprietà intellettuale si limiterà a registrare sia l'originaria iscrizione, sia tutte le iscrizioni successive che a loro rischio e pericolo gli interessati chiederanno di operare in calce all'iscrizione originaria, senza mai procedere di ufficio nè ad iscrizioni nè ad atti di altra natura previsti dalla legge straniera.

Se l'iscrizione sarà richiesta da persona diversa dal titolare, l'Ufficio ne informerà il titolare, che potrà fare opposizione entro 30 giorni con effetto sospensivo, convenendo il richiedente innanzi alla Commissione di cui all'art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970;

3° ogni controversia sugli effetti delle iscrizioni, sulle eventuali cancellazioni ed in generale sulla validità ed efficacia dei diritti è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Quando le leggi del cessato regime stabilivano la competenza dell'Ufficio dei privilegi e del Senato dei privilegi, sono rispettivamente competenti il Tribunale civile di Roma e la Corte di appello di Roma;

4° la durata delle privative industriali e delle privative per disegni e modelli di fabbrica, chieste prima della entrata in vigore del presente decreto, sarà regolata dalle leggi del cessato regime. I diritti derivanti dalla registrazione dei marchi dureranno senza limiti di tempo e senza bisogno di rinnovazione; ma dal giorno in cui la registrazione dovrebbe essere rinnovata, secondo le leggi del cessato regime, i diritti stessi saranno regolati dalle leggi italiane;

5° per i diritti del pubblico a prendere visione e copie di registrazioni, di descrizioni e documenti, e per le relative tasse si applicherà esclusivamente la legge italiana.

Art. 4.

Le domande in corso nel nuovo circondario dovranno essere rinnovate senza spesa entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto in conformità delle disposizioni

delle leggi italiane. Gli attestati verranno rilasciati, in base alle domande rinnovate, con effetto nel nuovo circondario ed in tutto il territorio del Regno, ma per l'intervallo decorso fra la prima domanda e la rinnovazione verrà accordata la tutela concessa durante il termine di priorità dalla Convenzione internazionale di Parigi nel testo di Washington attualmente in vigore.

Art. 5.

Colui che può chiedere la iscrizione dei diritti ai sensi dell'art. 2 ha facoltà, nell'atto in cui chiede l'iscrizione, di domandare altresì l'estensione dei suoi diritti a tutto il territorio del Regno, a suo rischio e pericolo, e salvi i preesistenti diritti dei terzi.

L'Ufficio della proprietà intellettuale registrerà la domanda di estensione insieme con quella d'iscrizione, rilasciando unico certificato. Nel registro e nel certificato porrà questa nota: « Da valere in tutto il territorio del Regno ».

I diritti così nascenti nel territorio del Regno saranno totalmente regolati dalle leggi italiane in vigore, fermo restando che l'estensione non avrà effetto se l'oggetto dell'attestato sia, in detto territorio, caduto in dominio pubblico.

Per mantenere in vigore tali diritti valgono le tasse stabilite dall'art. 3, n. 1.

Art. 6.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i diritti esistenti in forza d'attestati già concessi nel territorio del Regno possono essere estesi, su istanza dei titolari, nel nuovo circondario.

L'estensione non avrà effetto se l'oggetto dell'attestato sia già, nel nuovo circondario, caduto in dominio pubblico, restando salvi in ogni caso i diritti preesistenti dei terzi, in base alle leggi del cessato regime.

Art. 7.

Per ciascuna domanda d'iscrizione o d'estensione è dovuto il pagamento di una tassa fissa di L. 30 per le privative industriali, di L. 20 per i marchi di fabbrica, e di L. 10 per i disegni o modelli di fabbrica.

Art. 8.

Gli attestati che si concederanno sulle domande in corso già presentate nelle Provincie del Regno avranno effetto per queste e per il nuovo circondario, ai sensi delle leggi italiane vigenti, ma nel nuovo circondario non avranno effetto se alla data della domanda l'oggetto di essa sia già caduto in dominio pubblico.

Restano in ogni caso salvi i diritti preesistenti dei terzi nel nuovo circondario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 216. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1285.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 1026.

Modifica degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496, per l'istituzione della carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Sono istituite con la stessa data le cariche di capo e di sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, le quali saranno devolute ad ufficiali che rivestono il grado rispettivamente di generale di squadra e di generale di divisione aerea.

« Esse saranno conferite con Nostro decreto su proposta del Commissario per l'aeronautica, inteso il Consiglio dei Ministri ».

Art. 2.

All'art. 3 del Regio decreto-legge predetto è aggiunto il seguente comma:

« Saranno altresì stabilite con decreto Reale le attribuzioni del sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ».

Art. 3.

Fino a nuova disposizione la carica di capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica potrà essere eccezionalmente conferita ad un generale di divisione o di brigata aerea e quella di sottocapo di Stato Maggiore ad un generale di brigata aerea oppure ad un ufficiale superiore dell'arma aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 219. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1286.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 1029.

Provvedimenti relativi allo spostamento dell'abitato di Predappio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abitato di Predappio, in provincia di Forlì, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta (trasferimento di abitati).

Art. 2.

La spesa autorizzata in forza del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 920, per costruzione di ricoveri per alloggi per le famiglie di povera condizione rimaste senza tetto nell'abitato di Predappio, viene elevata da L. 700,000 a L. 2,000,000.

E' autorizzata a carico dello Stato la costruzione nella nuova sede del suddetto abitato della casa comunale, della chiesa, della caserma dei Reali carabinieri e degli edifici per le scuole, per l'ufficio postelegrafonico e per l'ospedale, nonchè la costruzione del pozzo pubblico e delle opere di fognatura.

Qualora per la sistemazione degli uffici pubblici sia possibile utilizzare edifici già esistenti, le relative opere di adattamento sono dichiarate di pubblica utilità.

Le spese di cui ai precedenti comma, graveranno sul fondo assegnato per « opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale - Lavori a cura diretta dello Stato » con la tabella di riparto approvata con R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, della somma di L. 15 miliardi di cui al R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 222. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1287.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 1030.

Destinazione degli avanzi del bilancio 1920-21 della Tripolitania all'esercizio del credito agrario e fondiario in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051;
Riconosciuta la necessità, per non aggravare il Tesoro dello Stato, di destinare l'avanzo finanziario risultante, alla chiusura dell'esercizio 1920-21, dalle operazioni di bilancio della Tripolitania, oltre che per i fini esplicitamente espressi nel su citato decreto, anche per concessione di mutui a favore di Enti che esercitano il credito agrario e fondiario in Colonia;
Considerato che dell'avanzo predetto, accertato esattamente in L. 14,745,978.68, sono già state prelevate con Regio decreto 5 aprile 1925, n. 823, L. 6,745,878.68 per una prima somministrazione a favore del credito agrario e fondiario in Tripolitania e per mutui agricolo-industriali alle colonie dell'Africa Orientale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è autorizzato a prelevare dalla disponibilità del conto corrente, istituito fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale per la gestione dei fondi di bilancio della Tripolitania dell'esercizio 1920-21, altri 5 milioni e ad iscriverli nel bilancio della predetta Colonia per l'esercizio 1925-26.

Art. 2.

Il Governo della Tripolitania impiegherà la predetta somma di 5 milioni in mutui a favore di Enti che esercitino il credito agrario e fondiario in Colonia, osservando le norme che saranno stabilite con successivo Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925
Atti del Governo, registro 237, foglio 223. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1288.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1925, n. 1027.

Esecuzione dell'Accordo italo-cecoslovacco relativo al traffico ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo al traffico ferroviario, concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca e firmato in Roma il 15 novembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno dello scambio delle ratifiche relative all'Accordo di cui all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 220. — GRANATA.

Accord concernant le trafic par chemin de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part et le Président de la République Tchécoslovaque d'autre part, animés du désir de favoriser le trafic par chemin de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, ont résolu de conclure un accord dans ce sens et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Benito Mussolini, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères.

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Vlastimil Kybal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Si les accords conclus à Trieste le 21 décembre 1922, concernant les frais de place et le tarif adriatique, sont dénoncés par une des Hautes Parties contractantes avant le 21 décembre 1928, les Hautes Parties contractantes s'engagent à conclure, avant l'échéance des susdits accords, des arrangements qui remplaceraient ces mêmes accords, dans le but d'éviter un détournement du trafic des réseaux des chemins de fer auxquels ce tarif est appliqué, et de ne pas entraver le trafic réciproque.

Il est entendu que l'arrangement remplaçant le tarif adriatique ne pourra avoir lieu que si les réductions tarifaires accordées actuellement sur les zones méridionales participant à ce tarif restent en vigueur. Cet arrangement et celui sur les frais de place seront conclus en même temps.

Si les Hautes Parties contractantes n'ont pas arrêté de tels arrangements au moment de l'échéance des accords susdits, des modifications tarifaires provisoires pourront être introduites soit par les administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes, soit par l'administration des Magasins généraux de Trieste, en tant que ces modifications ne préjudicient pas à l'esprit et au but du régime du tarif adriatique et de l'accord susvisé sur les frais de place.

Il est entendu qu'aucune atteinte ne pourra être portée aux accords sur le tarif adriatique par des changements unilatéraux aux conditions convenues entre les administrations des deux Pays.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes s'entendront, le cas échéant, préalablement sur les questions qui pourront surgir entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, ou entre elles et les autres Etats intéressés au régime du tarif adriatique en conséquence du passage à d'autres Administrations de l'exploitation des réseaux de l'ancienne Südbahn, conservant autant que possible les conditions de fait actuelles.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'efforcera, en tout cas, de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'autre dans les adaptations nécessaires de l'organisation des susdits réseaux aux conditions de fait nouvelles.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement, en tant que cela dépend de leurs administrations, à faire établir sur les réseaux sur lesquels elles ont le droit de fixer ou de régler les tarifs, des tarifs directs pour le trafic général des marchandises en wagons complets et en détail provenant des territoires d'une des Hautes Parties contractantes et destinées aux territoires de l'autre.

Ces tarifs directs seront établis jusqu'aux gares destinataires ou jusqu'aux gares frontières italiennes ou tchécoslovaques, sur la base des taxes calculées d'après les tarifs intérieurs compétents en vigueur sur les réseaux des Hautes Parties contractantes.

Toutefois, pour les marchandises d'exportation italienne à destination de la Tchécoslovaquie, et en transit à travers la Tchécoslovaquie, indiquées respectivement dans les annexes *A* et *B*, et pour les marchandises d'exportation tchécoslovaque à destination de l'Italie, indiquées dans l'annexe *C*, les deux Hautes Parties contractantes mettront à la disposition l'une de l'autre, pour les tarifs directs susvisés, des taxes calculées d'après les tarifs compétents intérieurs en vigueur sur les parcours respectifs avec les réductions des prix de transport fixées pour chaque marchandise dans les susdites annexes qui indiquent aussi le poids minimum taxable.

Les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes régleront éventuellement d'accord avec les administration des autres Etats intéressés, les questions ayant trait à l'établissement, à l'application et à la mise en vigueur de ces tarifs directs.

Art. 4.

Le présent Accord est conclus pour la durée d'une année à partir de son entrée en vigueur.

Il pourra être dénoncé par une des Hautes Parties contractantes seulement trois mois avant son échéance. A défaut de dénonciation, sa durée sera prolongée d'un an à l'autre.

Art. 5.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 15 novembre 1924.

Le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie:
MUSSOLINI.

Le Plénipotentiaire de Tchécoslovaquie:
VLASTIMIL KYBAL.

ANNEXE *A.*

Marchandises italiennes à destination de la Tchécoslovaquie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours tchécoslovaques les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Fruits acides du midi (agrumi)	10	10 %
Figues sèches pour l'industrie	10	5 %
Figues sèches comestibles	5	5 %
Fruits frais	5	5 %
Fruits secs	10	5 %
Fleurs fraîches	4	5 %
Huiles comestibles	5	5 %
Légumes et herbes potagères fraîches à l'exception des aulx et oignons du premier novembre au 31 juillet	5	5 %
Tomates fraîches ou sèches	5	5 %
Pomme de terre du premier mars au 30 juin	10	5 %
Riz	10	10 %
Vins, vermouth, marsala en fûts, en vagons réservoirs, dame-jeannes, fiasques et bouteilles.	10	5 %
Marbre brut, en pièces ou blocs même simplement équarris, tranches ou blocs simplement sciés	10	10 %

ANNEXE *B.*

Marchandises italiennes en transit à travers la Tchécoslovaquie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours tchécoslovaques les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Fruits acides du midi (agrumi)	10	15 %
Figues sèches comestibles	5	15 %
Figues sèches pour l'industrie	10	15 %
Fruits frais	5	15 %
Raisins frais comestibles	10	15 %
Fruits secs	10	15 %
Fleurs fraîches	4	15 %
Huiles végétales	5	15 %
Légumes frais et herbes potagères fraîches	5	15 %
Pâtes alimentaires	5	15 %
Pommes de terre	10	15 %
Farines de céréales	10	15 %
Riz	10	15 %
Vins, vermouth, marsala (en fût, en vagons réservoirs, dame-jeannes, en fiasques, en bouteilles)	10	15 %
Marbre brut, en pièces ou en blocs même équarris, tranches ou blocs simplement sciés	10	15 %
Tomates fraîches ou sèches, conserves de tomates	5	15 %
Soufre brut ou raffiné, fleurs de soufre, soufre en cannes	10	15 %
Fromages à pâte dure	5	15 %

ANNEXE *C.*

Marchandises tchécoslovaques à destination de l'Italie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours italiens les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Verre coulé pour construction, brut ou grossièrement travaillé, comme tuiles en verre de toute sorte pour toitures	5	10 %
Verre à vitre de toute sorte non travaillé, non poli, étamé ou non	5	10 %
Verre à vitre pour décoration, même coloré, non passé à la meule, non gravé à l'acide	5	10 %
Verre brut en plaques brutes, en pièces coulées ou en barres	5	10 %
Gobelets et verres à boire ordinaires	5	10 %
Fûts en verre	5	10 %
Verres pour appareils d'optique, bruts, en morceaux ou en plaques	5	10 %
Papier à dessin	5	10 %
Papier à lettres et enveloppes	5	10 %
Papier coloré	5	10 %
Papier argenté, doré, papier porcelaine ou recouvert de toute autre matière, papier parchemin, papier préparé pour usages médicinaux et autres papiers spéciaux	5	10 %
Pâte de bois de tout genre	10	10 %
Machines agricoles à l'exception des batteuses	5	10 %
Bière	5	5 %
Malt	5	5 %
Eaux minérales	10	10 %
Meubles en bois courbé	5	10 %
Ustensiles de ménage en tôle émaillée	10	10 %
Fûts en fer ou en fonte	10	10 %
Porcelaine, faïences, céramiques de tout genre	5	10 %
Machines pour sucreries, brasseries et distilleries, en tant qu'il s'agit de la première installation d'une fabrique et seulement si les transports sont adressés à la gare qui dessert la fabrique à installer	10	10 %
Orge	10	5 %
Bois brut commun à l'exception du bois scié	10	5 %
Pommes de terre	10	5 %
Racines de chicorée fraîches ou sèches	10	10 %
Houblon	5	10 %
Semences de betteraves	5	10 %
Caolin	10	5 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1289.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 1031.

Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni contenute nei titoli II, III, V del 1° libro del Codice di commercio;

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento;

Considerata la necessità di disciplinare per ragioni di ordine politico e sociale il collocamento della gente di mare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collocamento della gente di mare non può essere esercitato a scopo di lucro.

Nei porti di Savona, Genova, Spezia, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia, Napoli, Torre Annunziata, Taranto, Brindisi, Molfetta, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Trapani e Palermo, il collocamento gratuito degli appartenenti alla gente di mare, che non imbarchino come ufficiali o che non debbano esercitare a bordo mansioni di fiducia, è riservato ai locali uffici di collocamento gestiti dall'autorità portuaria.

Quando associazioni di armatori e di gente di mare che agiscano di accordo ne facciano domanda, il Ministro per le comunicazioni a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire che il collocamento gratuito venga esercitato da uffici creati e mantenuti dalle associazioni stesse.

A questi uffici è preposto un Comitato costituito di un eguale numero di rappresentanti degli armatori e della gente di mare sotto la presidenza del comandante del porto.

Art. 2.

Al Ministro per le comunicazioni, con la funzione di vigilanza e di controllo, è riconosciuta, per gli uffici di collocamento della gente di mare, la facoltà di istituirne dei nuovi come pure la facoltà di sopprimere di quelli esistenti comunque costituiti.

Spetta inoltre al Ministro per le comunicazioni la facoltà di stabilire norme di carattere generale o particolare, a seconda delle esigenze dei luoghi per la organizzazione del collocamento ed il funzionamento degli uffici.

Art. 3.

Gli uffici di collocamento, per l'imbarco di ciascun marittimo, effettuato per loro mezzo, riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni.

Le somme provenienti dalla riscossione delle quote suddette saranno devolute pel funzionamento degli uffici.

Art. 4.

Chiunque, a scopo di lucro, o per procurare a sè o ad altri qualsiasi compenso diretto o indiretto, eserciti il collocamento di appartenenti alla gente di mare o comunque esplichi abitualmente, per gli stessi scopi una attività anche indiretta intesa a procurare o a facilitare il collocamento a marittimi, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a L. 1000.

Art. 5.

Alle stesse pene, ridotte però di un terzo, soggiace chiunque risulti occasionalmente colpevole di aver procurato o favorito, anche indirettamente, a scopo di lucro o di qualsiasi compenso diretto o indiretto, per sè o per altri, l'imbarco di uno o più appartenenti alla gente di mare.

Art. 6.

Le pene previste agli articoli 4 e 5 sono raddoppiate quando i reati negli articoli stessi previsti si verifichino in località dove esistono uffici di collocamento per la gente di mare o quando, quale che sia la località in cui si svolge l'opera intesa a procurare il collocamento, questo debba effettuarsi in un porto dove funziona un ufficio di collocamento.

Art. 7.

Quando il colpevole o il complice di uno dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbia esplicato la sua azione, profittando della propria qualità di pubblico funzionario, o del proprio grado nella marina mercantile o della funzione esercitata a termini degli articoli 76 e seguenti del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, alle pene dell'arresto e dell'ammenda dovrà essere aggiunta quella della sospensione dall'ufficio o dal grado o dall'esercizio fino a due anni, nell'ipotesi prevista dall'art. 4; mentre sarà rimesso alla facoltà del giudice di comminare detta sospensione nella ipotesi dell'art. 5.

Art. 8.

Sono sequestrate le somme riscosse a titolo di senseria. Il giudice deve ordinarne la confisca in caso di condanna.

Art. 9.

Le somme così confiscate, detrattone un decimo da devolversi agli agenti che abbiano concorso alla scoperta ed al sequestro delle medesime, saranno devolute a favore della Cassa invalidi della marina mercantile.

A favore degli agenti scopritori dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 è devoluto un terzo dell'importo delle ammende di cui agli articoli stessi.

Il rimanente sarà devoluto a favore della Cassa invalidi della marina mercantile.

Si intendono per agenti, agli effetti della presente legge, in aggiunta a quelli nominati nell'art. 160 del Codice di procedura penale, e negli articoli 987 e 988 del regolamento marittimo, gli ufficiali ed i militi della milizia portuaria, i direttori delle sedi locali della Cassa invalidi della marina mercantile ed i funzionari da essi dipendenti.

Art. 10.

Con la sentenza di condanna l'imputato è pure condannato al pagamento, a favore della Cassa invalidi della marina mercantile, delle somme che non sia stato possibile sequestrare, ma che risultino percepite dal colpevole quale compenso per la senseria.

Art. 11.

Agli appartenenti alla gente di mare che abbiano scoperto o contribuito alla scoperta dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 6 sarà liquidata dalla Cassa invalidi, un compenso da ripartirsi in parti uguali, globalmente non inferiore ad un decimo delle somme da essa introitate in conseguenza dei reati da essi scoperti o alla cui scoperta abbiano comunque contribuito.

Art. 12.

Per i reati previsti dal presente decreto-legge non si applicano i benefici di cui agli articoli 423 e 427 del Codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 224. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1290.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 1032.

Fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, Alto Commissario per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate rispettivamente dal Ministero della guerra, da quello della marina e dal Commissariato dell'aeronautica, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e delle finanze, sono destinati ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e del Commissariato dell'aeronautica in qualità di addetti militari, navali ed aeronautici.

La carica di addetto aeronautico potrà essere affidata anche a funzionari civili del Commissariato dell'aeronautica.

Art. 2.

Il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue:

militari 20, navali 20, aeronautici 8.

Il maggior numero di addetti in confronto a quello di cui al R. decreto 3 febbraio 1921, n. 122, non potrà essere portato in aumento negli organici del personale civile e militare delle rispettive Amministrazioni.

Art. 3.

Le attribuzioni degli addetti militari, navali ed aeronautici sono fissate mediante regolamenti emanati dai rispettivi Ministeri e dal Commissariato dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 4.

Il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici, sarà stabilito con apposito decreto Reale su proposta dei Ministri per gli affari esteri, per la guerra e per la marina e dell'Alto Commissario dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 5.

Ad ogni addetto può essere assegnato un militare di truppa o sottufficiale segretario. Il relativo trattamento economico sarà fissato con il decreto Reale di cui al precedente articolo 4.

Le funzioni di segretario potranno anche essere disimpegnate da personale civile di ruolo o reclutato sul posto; in quest'ultimo caso la spesa complessiva da sostenere non dovrà risultare superiore a quella del sottufficiale.

Nessun aumento di organico è ammesso in corrispondenza dell'assegnazione di personale civile di ruolo.

Art. 6.

Il presente decreto abroga quello in data 3 febbraio 1921, n. 122.

Art. 7.

Disposizione transitoria.

Agli addetti militari, navali ed aeronautici, già nominati in base al R. decreto 3 febbraio 1921, n. 122, continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico per essi attualmente in vigore, finchè non verrà emanato il Regio decreto di cui all'art. 4.

Per i nuovi addetti, di cui al precedente art. 2, comma 2°, il trattamento economico, in via provvisoria, e in attesa che sia emanato il predetto decreto Reale, verrà fissato nelle misure e con le modalità di cui ai Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 122, e 8 febbraio 1923, n. 487, a decorrere dalla data di arrivo in sede.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate nei bilanci degli Affari esteri, dell'Aeronautica, della Guerra, della Marina, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 225. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1291**.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1925, n. **1033**.

Autorizzazione della permuta dell'edificio demaniale già sede della Regia legazione a Sofia con altro immobile nella stessa città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la permuta dell'edificio demaniale già sede della Regia legazione a Sofia con l'immobile dell'antica legazione d'Austria-Ungheria nella stessa città. L'edificio predetto è concesso in proprietà al Governo austriaco, a saldo della propria quota sull'immobile ex austro-ungarico.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione di L. 826,591 da iscrivere con decreto del Ministro per le finanze, nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1924-925 e per il saldo della quota di proprietà del Governo ungherese sull'immobile ex austro-ungarico.

Art. 3.

Per tutti gli atti relativi all'esecuzione della presente legge il Governo ha facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità ed opere pubbliche.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore alla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 226. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1292**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **1034**.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 febbraio 1925, n. 147, e 2 aprile 1925, n. 369;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 227. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

In aumento:

Cap. n. 196 - Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	L. 75,000

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

In aumento:

Cap. n. 8. - Indennità, diarie a membri di Consigli, Giunte, ecc.	L. 30,000
Cap. n. 9 - Indennità di trasferimento	» 30,000
Cap. n. 15 - Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, ecc.	» 32,000
Cap. n. 22-*bis* - Spese di stampa per la pubblicazione dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi, ecc.	» 10,000
Cap. n. 33 - Indennità di trasferimento ai maestri elementari	» 20,000
Cap. n. 35-*bis* - Visite medico-fiscali ai maestri elementari dipendenti dalle amministrazioni regionali scolastiche	» 20,000
Cap. n. 76 - Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato, ecc.	» 29,167

Cap. n. 77 - Contributo a favore delle Regie università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione, ecc.	L. 120,000
Cap. n. 136-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso all'Amministrazione delle poste dei canoni dovuti da Enti culturali ed educativi e dai patronati scolastici, a' termini dell'art. 27 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902	» 517,000
Cap. n. 147-X (di nuova istituzione) - Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Roma a rimborso delle maggiori spese sostenute per il personale infermiere della clinica pediatrica di Roma, pel periodo dal 1° luglio 1922 al 30 novembre 1924	» 35,240
Cap. n. 154-XII (di nuova istituzione) - Spese per l'organizzazione della Mostra d'arte italiana all'Esposizione d'arte moderna in Brighton	» 150,000
Cap. n. 213 (aggiunto) - Saldo degli impegni riguardanti le spese per le università, ecc.	» 4,942
Totale degli aumenti	L. 998,349

In diminuzione:

Cap. n. 31 - Indennità alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina dei maestri, ecc.	L. 80,000
Cap. n. 88 - Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori musicali. Scuole, ecc.	» 150,240
Cap. n. 116 - Spese d'ufficio e di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili, ecc.	» 75,000
Totale delle diminuzioni	L. 305,240

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE. — *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1293.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1925, n. 1046.

Proroga della temporanea sospensione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala, nonchè delle riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49, nei riguardi delle farine di segala, avena e granturco (esclusa quella di granturco bianco), del pane e biscotto di mare e della crusca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata col Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49; 23 dicembre 1923, n. 2773; 23 maggio 1924, n. 919; 10 agosto 1924, n. 1376; 20 ottobre 1924, n. 1649;

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320; 25 settembre 1924, n. 1462; 20 ottobre 1924, n. 1648;

Visto il R. decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1925 la temporanea sospensione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granoturco (escluso quello bianco) e sulla segala, nonchè le riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49, nei riguardi delle farine di segala, avena e granoturco (esclusa quella di granoturco bianco), del pane e biscotto di mare e della crusca.

Ferma restando l'abolizione del dazio sulla pasta di frumento stabilito dal decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, sono, fino a nuova disposizione, stabiliti i dazi di lire oro 0.65 il quintale per la farina di frumento e lire oro 1.50 il quintale per il semolino.

Art. 2.

Il divieto di esportazione del frumento continuerà ad essere applicato fino al 31 dicembre 1925.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 239. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1294.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1044.

Proroga dell'applicazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per l'uso dei titoli ed attributi nobiliari e l'obbligo della inscrizione di essi nei registri della Consulta araldica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 20 marzo 1924, n. 442, e 28 dicembre 1924, n. 2337;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'entrata in vigore degli articoli 1, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, è prorogata al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 237. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1045.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Veduto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, che ha modificato alcune disposizioni del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 308, 312, 313, 314, 315 e 323 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:

« Art. 308. — La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contro matrici, che trattiene a corredo dei propri atti ».

« Art. 312. — Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario.

« La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal successivo art. 317 ».

« Art. 313. — Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, la Corte dei conti provvede:

alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad effettuarne la consegna;

alla contemporanea comunicazione all'intestatario della avvenuta spedizione.

« Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante elenco, che viene corredato del tallone dell'assegno.

« Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal successivo art. 317.

« Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette dichiarazioni.

« Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni, come delle ricevute, sono determinate dal Ministro per le finanze, d'accordo con l'Amministrazione delle poste ».

« Art. 314. — Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando l'Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario, le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno.

« La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire mille con ricevuta di ritorno.

« Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione.

« La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente, allegata alla matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta postale di ritorno.

« Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale di spedizione e quella di ritorno sostituiscono, ad ogni effetto la dichiarazione di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione dell'assegno salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'art. 472 per la procedura di ammortamento.

« Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute sono considerate come prova del recapito dell'assegno salvo risulti accertato che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione provvede per la procedura di ammortamento ».

« Art. 315. — Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti dalla Corte dei conti, a' sensi degli articoli 313 e 314.

« Ciascun elenco viene compilato in tre originali dei quali, due vengono, insieme ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno per ricevuta, e il terzo alla Delegazione del tesoro della Provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.

« L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al creditore indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegna o della ricevuta di ritorno.

« Alla scadenza del termine di cui all'art. 68 della legge, l'ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo.

« Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo; il secondo esemplare è inviato alla Delegazione del tesoro perchè esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi.

« Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla Direzione generale del tesoro, agli effetti dell'art. 306.

« Art. 323. — Le ragionerie delle Amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla Direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo

e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole — nei limiti da concordarsi secondo le esigenze del servizio con la Direzione generale predetta — vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.

« Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione ».

Art. 2.

L'art. 310 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 240. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1296.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1925, n. 1047.
Disposizioni inerenti alle Borse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601, e il regolamento approvato con R decreto 9 aprile 1925, n. 476, recanti nuove norme circa la nomina degli agenti di cambio e l'ordinamento delle Borse di commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando quanto dispongono l'art. 2 del R. decreto legge 7 marzo 1925, n. 222, e l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, circa l'ammontare dei depositi cauzionali e la costituzione dei fondi di garanzia per gli agenti di cambio iscritti nei ruoli delle Borse di commercio di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, il deposito cauzionale individuale degli agenti di cambio iscritti nei ruoli delle Borse di commercio di Bologna, Palermo e Venezia è ridotto all'ammontare di L. 150,000, e per gli agenti di cambio iscritti presso le altre Camere di commercio, il deposito cauzionale è ridotto a L. 100,000.

Art. 2.

Gli agenti di cambio iscritti il 7 marzo 1925 nei ruoli delle Camere di commercio presso le quali non funziona la Borsa di commercio potranno fare domanda per conseguire la nomina di agenti di cambio secondo l'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, non oltre il 31 dicembre 1925; la cauzione dovrà essere integrata nella misura prescritta entro 15 giorni successivi a quello della nomina sotto pena di decadenza.

Art. 3.

Ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il capitale di cinque milioni che debbono avere le Società legalmente costituite esercenti il credito o gli Istituti di credito dovrà risultare interamente versato.

Art. 4.

Le disposizioni di cui negli articoli 6 e 9 del R. decreto 7 marzo 1925, n. 222, e nell'art. 7 del R. decreto 14 maggio 1925, n. 601, hanno decorrenza dalla effettiva costituzione, che dovrà avvenire non oltre il 1° ottobre 1925, delle Corporazioni degli agenti di cambio e dei Consigli sindacali ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222. Le attribuzioni demandate ai delegati dal Ministero delle finanze ai termini dei citati provvedimenti saranno esercitate fino a tale data presso gli organi di Borsa attualmente esistenti.

Le domande, per l'autorizzazione a continuare l'esercizio della professione di cui nell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, dovranno essere presentate non oltre il 31 luglio 1925. E' consentito alle Corporazioni di ammettere come soci aggregati gli agenti autorizzati a continuare l'esercizio della professione; negli statuti delle Corporazioni saranno disciplinati gli obblighi e i diritti di tali categorie di partecipanti e fra l'altro l'eventuale integrazione del Consiglio sindacale con una rappresentanza di esse per l'esercizio di determinate attribuzioni, esclusa in ogni caso quella dei poteri disciplinari di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375.

Entro il 31 luglio 1925 dovranno essere sottoposti alla approvazione governativa gli statuti delle Corporazioni; qualora una Corporazione non presenti il proprio statuto nel termine suddetto sarà provveduto alla compilazione dello statuto stesso dal Ministero delle finanze di concerto col Ministero dell'economia nazionale. Entro lo stesso termine dovranno essere sottoposti all'approvazione governativa i nuovi regolamenti interni di Borsa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserve, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 242. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1297.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1002.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Giuseppe Ginanni, in Ravenna.

N. 1002. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Giuseppe Ginanni, in Ravenna, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1298.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1003.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Trento.

N. 1003. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Trento, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1299.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1004.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare M. A. Severino, in Cosenza.

N. 1004. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare M. A. Severino, in Cosenza, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1300.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1005.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Govi, in Viadana.

N. 1005. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Govi, in Viadana, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1301.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1006.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare C. Colombo, in Taranto.

N. 1006. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare C. Colombo, in Taranto, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1302.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1007.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Canova, in Treviso.

N. 1007. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Canova, in Treviso, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1303.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1008.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Galilei, in Pisa.

N. 1008. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Galilei, in Pisa, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1009.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio A. Niso, in Sessa Aurunca.

N. 1009. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio A. Niso, in Sessa Aurunca, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Sarnano (Macerata), di Ayas (Torino), di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e di Castellavazzo (Belluno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarnano, in provincia di Macerata.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Sarnano ha svolto un'azione irregolare e partigiana che ha disorganizzato la civica azienda e determinato nell'ambiente locale un vivo e diffuso malcontento.

Un'inchiesta di recente eseguita ha accertato il disordine degli uffici, la ingiusta applicazione delle tasse locali che dà luogo ad evidenti sperequazioni, gravi irregolarità e abusi nella gestione dei servizi pubblici, nella concessione di locali ed aree comunali, nella esecuzione di lavori, nella concessione di compensi agli impiegati e

agli stessi amministratori, i quali inoltre hanno non di rado inspirato i loro atti al conseguimento di interessi particolari.

Tale stato di cose ha accentuato il fermento della popolazione, dando luogo a pubbliche manifestazioni con tentativi anche di invasione della casa comunale e la situazione ha ormai raggiunto un tale stato di tensione da far temere gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo, con mezzi adeguati, al disordine dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sarnano, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Mario Bianchini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ayas, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Ayas ha accertato l'abbandono dei più importanti servizi pubblici, e il dissesto finanziario del Comune particolarmente determinato dalla insufficiente imposizione tributaria, dall'irregolare e partigiana applicazione delle tasse, che dà luogo ad ingiuste sperequazioni, e dalla mancata tutela del patrimonio boschivo dell'Ente, soggetto a continuo depauperamento a causa dei tagli abusivi.

Gravi irregolarità e abusi si sono inoltre verificati nella concessione di forniture e di lavori eseguiti in economia senza le necessarie deliberazioni ed autorizzazioni e talvolta anche senza i relativi progetti, nella gestione in economia del dazio senza il prescritto regolamento, e nella esecuzione dei pagamenti.

A particolari rilievi ha dato luogo la gestione dell'azienda annonaria; mancano infatti le relative contabilità e debbono ancora essere versate nella cassa comunale le rilevanti somme, esatte dagli amministratori. Questi hanno anche partecipato, sia direttamente che indirettamente a forniture e lavori del Comune, ed hanno avuto largo ed indebito maneggio di pubblico danaro.

Le controdeduzioni fornite dal Consiglio, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate esaurienti.

In tale condizione, poichè gli attuali amministratori, sistematicamente inosservanti dei precetti di legge, nonostante le esortazioni e le diffide dell'autorità di vigilanza, non danno alcun affidamento di porre riparo al grave disordine della civica azienda, per la sistemazione della quale appare necessario un congruo periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ayas, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giuseppe Alliod è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

SIRE,

L'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore trovasi nell'impossibilità di funzionare, avendo perduto per dimissioni a seguito dei profondi dissensi manifestatisi nella propria compagine, venti sui trenta consiglieri assegnati per legge al Comune.

In tale condizione il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario. E poichè, nella particolare situazione localmente determinatasi, la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alla rinnovazione della rappresentanza elettiva, non porterebbe alla costituzione di un'Amministrazione vitale ed omogenea, mentre, d'altro canto, è necessario provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e proviciale, approvato co R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rossi Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellavazzo, in provincia di Belluno.

MAESTÀ,

In seguito a profondi dissensi manifestatisi nella compagine della Amministrazione comunale di Castellavazzo, si è determinato in seno alla stessa uno stato di disagio e di crisi, che ha dato luogo alle dimissioni di cinque consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune, mentre altri due sono abitualmente assenti dalle sedute. Tale stato di cose ha paralizzato il funzionamento della rappresentanza municipale che non ha potuto provvedere alla sostituzione del sindaco e di due assessori effettivi, anche essi dimissionari. Inoltre, successive adunanze del Consiglio sono andate deserte, per mancanza del numero legale.

Il Prefetto, in vista di tale situazione che, oltre a recare grave pregiudizio agli interessi del Comune, ha determinato fra la popolazione una pericolosa tensione di animi, ha dovuto sospendere l'Amministrazione e affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario. E poichè l'atteggiamento, che le parti in contesa conservano reciprocamente, non lascia sperare che la accennata situazione abbia a migliorare, si da consentire il regolare funzionamento dell'Amministrazione stessa, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellavazzo, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Mazzucco Angelo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1925.
Costituzione del Comitato preposto alla direzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del Nostro decreto 4 maggio 1925, n. 604;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato preposto al Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma è costituito dalle seguenti persone:
prof. Giulio Quirino Giglioli, della Regia università di Pisa, membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
dott. Attilio Rossi, ispettore superiore del Ministero della pubblica istruzione, prof. Antonio Mugnoz, soprintendente all'arte medioevale e moderna di Roma, membri designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
generale Mariano Borgatti, generale Eugenio Barbarich, membri designati dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il generale Mariano Borgatti è nominato direttore del Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma, con le funzioni di presidente del Comitato di cui all'art. 1.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Treviso di acquistare un fabbricato dall'Impresa veneta di ricostruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, per l'esecuzione di detta legge;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione 23 febbraio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Treviso;
Visto il R. decreto 8 aprile 1923 con cui la predetta Camera venne autorizzata ad acquistare il secondo piano del palazzo di proprietà dell'Impresa veneta di ricostruzione per uso della propria sede camerale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad acquistare dall'Impresa veneta di ricostruzione per il prezzo convenuto di L. 370,000 la rimanente porzione del fabbricato situato in Treviso, via Indipendenza, e precisamente la porzione di detto fabbricato identificato in catasto come segue: Comune di Treviso, sezione *E*, Treviso città, foglio III, mapp. nn. 501-a, 502-a, 511 a, 512-a, subalterni quattro, subalterni nuovi, uno, due, tre.

Al finanziamento per l'acquisto del suddetto fabbricato la Camera provvederà, in parte, e cioè per l'importo di lire 170,000, mediante prelevamento dal fondo di cassa, e per le rimanenti L. 200,000, mediante la stipulazione di un mutuo fondiario estinguibile in venti annualità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Verona di acquistare un tratto di terreno di proprietà del Demanio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;
Visto il R. decreto 28 agosto 1924, con cui l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona venne eretto in Ente morale;
Vista l'istanza 6 marzo 1925 del presidente dell'Ente autonomo suddetto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Verona è autorizzato ad acquistare dall'Amministrazione finanziaria dello Stato un tratto di terreno di proprietà demaniale, situato in Verona nella località detta del Forte di Porta Nuova e contrassegnato in catasto col mappale 79 e con parte del mappale 78, foglio II, Tomba, sezione F, Verona.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1925.

Approvazione dei modelli dei buoni del Tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio 1925-26.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del Tesoro ordinari;
Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del Tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio finanziario 1925-26 sono stampati su carta bianca, la quale porta nel centro del titolo, in filigrana a filetto chiaro, la leggenda « Buono del Tesoro » ed uno stemma nazionale, racchiusi in una cornice a fregi, pure filigranata a filetto chiaro e nelle due parti laterali, destinate alla matrice ed alla contromatrice, porta, foggiato in filigrane chiare, uno stemma nazionale.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale porta stampato in inchiostro color bruno cupo il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una elegante cornice, a motivi geometrici, che racchiude il testo composto delle leggende « Regno d'Italia — Buono del Tesoro nominativo — Esercizio 1925-1926 », delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona a cui favore dovrà essere pagato il buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni del taglio da L. 500.000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo.

Due liste verticali con la leggenda « Direzione generale del Tesoro » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti del bollo a secco del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 giugno 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1925.
Costituzione presso la Borsa di Firenze di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 22 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Firenze col R. decreto 9 giugno 1925, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 5 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Firenze di un fondo di garanzia per le cauzioni.

Al detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso, mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 250,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso d'insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di L. 500,000, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'articolo 5, sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 125,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno 125,000 lire per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di eguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 22 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 26 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1925.
Condizioni per l'ammissione al trattamento dei « prodotti chimici organici non nominati » di cui alla voce 769 della tariffa dei dazi doganali, dei derivati liquidi del toluolo destinati alla fabbricazione dei prodotti esplodenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota a pagina 295 del Repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146;

Determina:

Art. 1.

I direttori superiori delle circoscrizioni doganali hanno facoltà di ammettere i derivati liquidi del toluolo destinati alla fabbricazione dei prodotti esplodenti, al trattamento dei « prodotti chimici organici non nominati » di cui alla voce 769 della vigente tariffa dei dazi doganali, su domanda degli interessati che comprovino di possedere uno stabilimento per la produzione di esplosivi, mediante certificato della competente Camera di commercio e industria.

Art. 2.

I derivati liquidi del toluolo, ammessi al trattamento indicato nel precedente articolo, devono essere scortati dalla dogana allo stabilimento con bolletta di cauzione, e quivi essere posti subito in lavorazione alla presenza dei funzionari e degli agenti della Regia guardia di finanza addetti alla vigilanza presso lo stabilimento.

Art. 3.

Della eseguita lavorazione i funzionari e gli agenti della Regia guardia di finanza, che vi hanno assistito, fanno constare con processo verbale, che deve essere unito alla bolletta di cauzione, la quale, con le opportune annotazioni di scarico, deve essere subito restituita alla dogana emittente.

Art. 4.

Se la lavorazione non potesse effettuarsi subito, i derivati liquidi del toluolo devono essere custoditi in apposito locale dello stabilimento, chiuso a doppia chiave e soggetto ai vincoli dei magazzini doganali di proprietà privata.

Il fabbricante assume la responsabilità della custodia anche nei riguardi dei diritti doganali.

Delle quantità dei derivati in parola che di volta in volta vengono estratte dal magazzino predetto, in base a richiesta scritta del fabbricante, si accerta l'impiego nei modi indicati dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

E' concesso il termine massimo di un anno per lo scarico delle bollette di cauzione.

Art. 6.

Sono a carico del fabbricante le spese per indennità spettanti ai funzionari ed agli agenti della Regia guardia di finanza delegati ad assistere alle operazioni di cui ai precedenti articoli.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1925.

Norme per la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Legname resinoso da opera - Abete, larice e pino - Riscossione della tassa di scambio in modo virtuale a decorrere dal 1° luglio 1925.

A decorrere dal 1° luglio 1925 la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera (abete, larice e pino) tanto di produzione nazionale quanto d'importazione dall'estero, sarà corrisposta una volta tanto in modo virtuale all'atto della produzione o della importazione, giusta le norme di cui ai seguenti articoli.

A decorrere dalla stessa data gli scambi di legname resinoso da opera in tronchi o comunque squadrato o segato, compreso quello imbevuto di sostanze atte alla sua conservazione, che avranno luogo nel Regno successivamente alla produzione ed alla importazione, con la corresponsione della tassa di scambio in conformità al comma precedente, saranno esenti da ulteriore tassa di scambio.

Le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per tali scambi successivi saranno soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 2.

Legname diverso dal resinoso.

Per ogni altra specie di legname diverso dal resinoso, senza distinguere quanto alla sua destinazione, la tassa di scambio continuerà ad essere corrisposta, per ogni scambio, nei modi normali previsti, quanto agli scambi nel Regno, dagli articoli 24 e 26 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 e, quanto agli scambi d'importazione, dall'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, numero 258.

Art. 3.

LEGNAME RESINOSO DA OPERA DI PRODUZIONE NAZIONALE.

Riscossione della tassa di scambio.

A decorrere dal 1° luglio 1925, la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di produzione nazionale sarà corrisposta una volta tanto nella misura di L. 1.50 per cento sul valore o prezzo medio di mercato del legname in tronchi ottenuto da ogni singolo taglio di bosco o di piante.

La detta tassa è a carico di chi comunque acquista o prenda in affitto tagli di boschi o di piante e, nel caso di tagli cui abbia proceduto direttamente il proprietario del bosco, di chi si rende acquirente del legname relativo.

Art. 4.

Boschi di piante resinose appartenenti all'azienda del demanio forestale dello Stato, ai Comuni e ad altri enti morali.

Per i tagli di boschi formanti parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, come pure per i tagli di boschi appartenenti a Comuni e ad altri Enti morali, la tassa di scambio di che al precedente articolo viene riscossa in modo virtuale dagli uffici dell'amministrazione del demanio e delle tasse all'atto della registrazione dei relativi contratti, applicando l'aliquota uniforme di L. 1.50 per cento sui prezzi e corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Nel caso di vendita da parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, dei Comuni e di altri Enti morali, di legname resinoso da opera ottenuto da tagli di boschi o di piante eseguiti in economia od a mezzo di speciali aziende, la tassa di scambio a carico degli acquirenti deve del pari essere liquidata e riscossa dagli uffici dell'amministrazione del demanio e delle tasse all'atto della registrazione dei relativi contratti, applicando l'aliquota di L. 1.50 per cento sui prezzi e corrispettivi a norma del comma precedente.

La tassa di scambio liquidata e riscossa in base ai detti contratti a norma del presente articolo non esclude l'applicazione della tassa di registro dovuta sui contratti medesimi a norma dell'art. 2 lettera *b*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 5.

Denunzie di vendite e concessioni.

Per le vendite e concessioni di tagli di boschi o di abbattimento di piante e per le vendite di legname resinoso da opera prodotto in economia o a mezzo di speciali aziende, che i Comuni ed altri Enti morali effettuano prescindendo dalla stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione, gli Enti venditori hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi della vendita e i relativi prezzi entro dieci giorni dalla medesima, col contemporaneo pagamento, salvo rivalsa, della tassa di scambio in ragione di L. 1.50 per cento dei prezzi e corrispettivi giusta le norme di che al precedente articolo 3.

Art. 6.

Boschi appartenenti a privati, a società ed a parrocchie.

Nel caso di boschi di piante resinose appartenenti a privati, comprese fra questi le società anonime e le parrocchie, che comunque vendano o cedano il taglio dei propri boschi o di un determinato numero di piante ovvero legname resinoso da opera prodotto direttamente, gli acquirenti o cessionari devono denunciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi di tali cessioni ed acquisti ed i prezzi relativi entro dieci giorni da quello della vendita, col contemporaneo pagamento della tassa di scambio in ragione di L. 1.50 per cento dei prezzi e corrispettivi giusta le norme di che al precedente art. 3.

Art. 7.

LEGNAME RESINOSO DA OPERA PROVENIENTE DALL'ESTERO.

Riscossione virtuale da parte delle dogane in misura fissa per ogni quintale.

A decorrere dal 1° luglio 1925 la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera proveniente dall'estero, da chiunque l'importazione venga effettuata, è dovuta una volta tanto all'atto dell'importazione, sulla base del prezzo medio di mercato nel Regno ragguagliato al peso, applicando sul detto prezzo, a seconda del diverso stato di lavorazione del legname, le seguenti aliquote:

a) L. 1 per cento: travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni (travi mercantili uso Trieste);

b) L. 1.50 per cento: legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

c) L. 2 per cento: legno segato.

Con apposito decreto Ministeriale sarà determinato, a periodi non inferiori ad un semestre il prezzo medio per quintale delle varie specie di legname resinoso da opera d'importazione e le corrispondenti aliquote di tassa di scambio per ogni quintale che le dogane dovranno riscuotere in modo virtuale all'atto dell'importazione a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, prescindendo dalla richiesta di qualsiasi documento probativo del valore o prezzo del legname stesso.

Art. 8.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Giacenze di legname resinoso da opera presso commercianti al 30 giugno 1925.

Tutti coloro, siano essi enti o privati, che commerciano in legname resinoso da opera tanto di produzione nazionale come d'importazione, devono denunciare al competente ufficio dell'amministrazione del demanio e delle tasse, entro il mese di luglio 1925, le scorte del detto legname giacenti nei propri magazzini o depositi al 30 giugno 1925 quali risultano dai relativi registri contabili, di cui gli Uffici e gli agenti di finanza potranno chiedere l'esibizione od eseguire l'ispezione.

Sul prezzo medio di mercato delle dette giacenze di legname è dovuta una volta tanto la tassa di scambio nella misura di L. 0.50 per cento per il legname semplicemente sgrossato con l'ascia e di L. 1 per cento per quello segato.

Le successive vendite del detto legname sono esenti da tassa di scambio, salvo l'applicazione sulle relative fatture della tassa di bollo ordinaria di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* della legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 9.

I Comandi della Regia guardia di finanza, le Autorità di Pubblica sicurezza, gli Uffici distrettuali delle imposte e gli Uffici forestali, a richiesta degli Intendenti di finanza e dei Procuratori del demanio e delle tasse sono tenuti a contribuire, con i mezzi a loro disposizione, all'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1925.

Determinazione delle aliquote di tasse di scambio da riscuotersi dalle Dogane per ogni quintale di legname resinoso da opera proveniente dall'estero per il 2° semestre dell'anno terrestre 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi

per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1925, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete; Larice e Pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0.30
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0.30
Segato:	
a) tavolame di quattro metri e sopra e sottomisure; travature di qualunque lunghezza	1 —
b) tavolame sotto i quattro metri (detto comunemente cortame)	0.75

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Istruzioni per l'applicazione e la riscossione a datare dal 1° luglio 1925 della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di produzione nazionale e d'importazione.

NORME GENERALI.

§ 1. — *Entrata in vigore delle nuove disposizioni.*

(Art. 1 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

Le nuove norme contenute nel decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, circa l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, entrano in vigore il 1° luglio 1925, tanto per il legname resinoso da opera di produzione nazionale, quanto per quello importato dall'estero.

§ 2. — *Criteri fondamentali del nuovo sistema di riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera.*

(Art. 1 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273)

Giusta le norme contenute nel citato decreto Ministeriale, a decorrere dal 1° luglio 1925, la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera e cioè di abete, larice e pino, si riscuote in modo virtuale mediante applicazione, una volta tanto, di un'aliquota media sul valore o prezzo di mercato del detto legname.

Tale riscossione si effettua:

a) *per il legname resinoso da opera di produzione nazionale*: all'atto della produzione mediante versamento al competente Ufficio del demanio e delle tasse;

b) *per il legname resinoso da opera d'importazione*: all'atto dell'importazione mediante versamento alla competente dogana.

§. 3. — *Legname resinoso da opera - Legname diverso dal resinoso.*

(Art. 2 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

Lo speciale sistema di riscossione della tassa di scambio stabilito dal decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, riguarda esclusivamente il *legname resinoso da opera* e cioè il legname di *abete*, di *larice* e di *pino* comunemente detto anche legname da costruzione.

Per ogni altra specie di legname diverso da quello sopra specificato, senza distinguere quanto alla sua destinazione, e quindi anche quando trattisi di legname che, come ad esempio il faggio, la rovere, ecc., può essere anche usato per opere e costruzioni, la tassa di scambio deve come per il passato corrispondersi, per ogni passaggio, nei modi normali previsti dalle disposizioni vigenti e cioè mediante applicazione delle prescritte marche doppie sulle fatture obbligatorie o a mezzo di bancogiro postale, quando trattisi di scambi nel Regno ed in modo virtuale mediante versamento alle dogane sulla base della dichiarazione di valore prescritto dall'art. 5 della vigente legge doganale, quando trattisi di legname proveniente dall'estero.

RISCOSSIONE DELLA TASSA DI SCAMBIO SUL LEGNAME RESINOSO DA OPERA DI PRODUZIONE NAZIONALE.

§ 4. — *Riscossione all'atto della produzione - Aliquota media di tassa e prezzo medio di mercato.*

(Art. 3 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

A norma dell'art. 3 del nuovo decreto Ministeriale la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di *produzione nazionale* si riscuote al momento della produzione del legname stesso e cioè:

a) all'atto della vendita o dell'affitto di ogni singolo taglio di bosco o di piante resinose;

b) all'atto della vendita di legname resinoso da opera prodotto direttamente dal proprietario del bosco.

La detta tassa è dovuta in ragione di L. 1.50 % la quale aliquota, data la diversa base pratica di commisurazione dell'imponibile, corrisponde precisamente all'aliquota stabilita per le importazioni dall'estero.

Tale aliquota si applica, quando la vendita non sia fatta con regolare atto soggetto a tassa di registro, sul valore o prezzo medio di mercato del legname in tronchi, ottenuto da ogni singolo taglio di bosco o di piante, per le vendite di cui sopra alla lettera *a*); e sul valore o prezzo medio di mercato del legname venduto, nel caso di vendite sopra contemplate alla lettera *b*).

Quando la tassa dovrà applicarsi sul prezzo medio di mercato delle varie specie di legname resinoso da opera la tassazione si farà in base al peso e gli Uffici del demanio e delle tasse applicheranno per ogni quintale le aliquote determinate dal Ministro per le finanze a norma ed agli effetti dell'art. 7 del decreto stesso, col decreto 26 giugno 1925, numero 45129.

Per le vendite risultanti da atto soggetto a tassa di registro l'aliquota di L. 1.50 per cento si applica sul prezzo e corrispettivi risultanti dall'atto medesimo.

§ 5. — *Onere del pagamento della tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di produzione nazionale.*

(Art. 3 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

La tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di produzione nazionale da applicarsi e riscuotersi ai sensi dell'articolo 3 del decreto Ministeriale in esame è a carico, giusta dispone l'ultimo comma dello stesso art. 3 citato, di chi comunque acquista o prenda in affitto tagli di boschi o di piante e, nel caso di tagli cui abbia proceduto direttamente il proprietrio del bosco, di chi si rende acquirente del legname relativo.

A tale principio è fatta eccezione, a norma dell'art. 5 del decreto Ministeriale in esame e giusta è chiarito nel successivo paragrafo 8, nel caso di vendita di tagli di boschi o di legname resinoso da opere fatte dai Comuni e da altri Enti morali prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione. In questo caso la tassa è dovuta dagli Enti venditori, i quali però hanno diritto di rivalersene verso gli acquirenti e cessionari.

§ 6. — *Vendite di tagli di boschi e di legname resinoso da opera effettuate dall'Azienda del demanio forestale dello Stato, dai Comuni e da altri Enti morali.*

(Art. 4 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

L'Azienda del demanio forestale dello Stato, i Comuni ed altri Enti morali proprietari di boschi di piante resinose effettuano di regola le vendite e concessioni di tagli di boschi e le vendite di legname resinoso da opera prodotto in economia o a mezzo di speciali aziende, procedendo alla stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione.

Ciò stante l'art. 4 del nuovo decreto Ministeriale dispone che per tali vendite e concessioni la tassa di scambio deve essere riscossa in modo virtuale dagli Uffici del demanio e delle tasse all'atto della registrazione dei relativi contratti, applicando l'aliquota uniforme di L. 1.50 % sui prezzi e corrispettivi convenuti fra le parti compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Tale disposizione riguarda tutte le vendite e cessioni poste in essere a decorrere dal 1° luglio 1925 e pertanto la detta tassa è dovuta anche quando si tratti di vendite di legname resinoso da opera prodotto in economia dai detti Enti anteriormente al 1° luglio 1925.

§ 7. — *Tassa di scambio e tassa di registro - Liquidazione.*

(Art. 4 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

La tassa di scambio di L. 1.50 per cento liquidata e riscossa dagli Uffici del demanio e delle tasse sugli accennati contratti a mezzo dei quali l'Azienda del demanio forestale dello Stato, i Comuni ed altri Enti morali vendono o cedono tagli di boschi di piante resinose o legname resinoso da opera prodotto direttamente, sostituisce la tassa di scambio che è dovuta per tutti gli eventuali scambi successivi del legname acquistato o ottenuto dal taglio.

La detta tassa di scambio è quindi indipendente dalla tassa di registro dovuta sugli stessi contratti a norma dell'art. 2, lettera *b*), della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che colpisce la vendita o cessione negli esclusivi rapporti fra proprietario del bosco venditore e primo acquirente o cessionario.

Ciò stante, giusta dispone l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale in esame, l'applicazione della tassa di scambio sui detti contratti non esclude l'applicazione della detta tassa di registro.

Gli Uffici del demanio e delle tasse liquideranno pertanto sui detti contratti i due tributi accennati, indicandone distintamente gli importi sulla emarginazione della registrazione in modo che il preciso ammontare della tassa di scambio corrisposta risulti chiaramente distinto dall'ammontare della tassa di registro ed accessori.

Ben s'intende che l'ammontare della tassa di scambio dovrà essere annotata in apposita colonna sul registro di formalità distintamente dalla tassa di registro e con imputazione nella relativa contabilità, al competente capitolo « Bollo scambi » del bilancio dell'entrata.

§ 8. — *Vendite di tagli di bosco e di legname resinoso da opere fatte dai Comuni e da altri Enti morali senza stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione.*

(Art. 5 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

L'art. 5 del decreto Ministeriale contempla il caso di vendite di tagli di bosco o di legname resinoso da opera prodotto in economia anche anteriormente al 1° luglio 1925, effettuate dai Comuni e da altri Enti morali prescindendo dalla stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione.

In tal caso, giusta dispone il citato articolo, gli Enti venditori hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi della vendita e i relativi prezzi entro dieci giorni dalla medesima.

La tassa di scambio liquidata in ragione di L. 1.50 per cento sui detti prezzi e corrispettivi deve in tal caso essere corrisposta all'atto della presentazione della detta denuncia dagli Enti venditori, i quali avranno diritto di rivalsa verso gli acquirenti o cessionari.

§ 9. — *Boschi appartenenti a privati, società e parrocchie.*

(Art. 6 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

L'art. 6 del decreto Ministeriale in esame contempla il caso di vendita di tagli di boschi e di legname resinoso da opera prodotto da boschi di proprietà privata, che non appartengano cioè nè all'Azienda del demanio forestale dello Stato, nè ai Comuni nè ad altri Enti morali.

Nella generica locuzione di *privati* rientrano anche le società anonime e le parrocchie.

In tal caso per l'applicazione della tassa di scambio all'atto della produzione a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale, occorre distinguere:

a) vendite effettuate prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione;

b) vendite risultanti da atto soggetto a registrazione.

Per le vendite di tagli di boschi effettuate da privati e per le vendite di legname resinoso da opera che i privati abbiano ottenuto procedendo direttamente al taglio dei propri boschi anche anteriormente al 1° luglio 1925, quando tali vendite non risultino da regolare atto soggetto a registrazione la tassa di scambio di L. 1.50 per cento si applica e si riscuote in base alla denuncia della cessione od acquisto

che, gli acquirenti o cessionari devono fare al competente Ufficio del registro e bollo entro dieci giorni dalla cessione od acquisto medesimo.

Quando invece la vendita risulti da regolare atto sogetto a registrazione in termine fisso, la tassa di scambio si applica e si riscuote all'atto della registrazione dell'atto, giusta le norme di che ai precedenti §§ 6 e 7.

§ 10. — *Denuncie delle vendite di tagli di boschi e di legname resinoso da opera effettuate da Enti e da privati prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione — Controllo dei prezzi denunciati.*

(Art. 5 e 6 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

Le denuncie obbligatorie che a norma degli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale devono essere presentate dagli Enti e dai privati nel caso di vendite di tagli di boschi e di legname resinoso da opera effettuate prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione, devono essere redatte per iscritto in doppio esemplare e devono contenere gli estremi della vendita, e cioè:

cognome, nome e domicilio dell'acquirente o cessionario;

resa presuntiva in metri cubi od in quintali del legname in tronchi che potrà ottenersi dal taglio, ovvero, nel caso di vendita di legname prodotto in economia, la qualità ed il preciso quantitativo del legname venduto;

ubicazione del bosco di cui è stato consentito il taglio;

prezzi e corrispettivi della vendita o cessione.

Gli Uffici del demanio e delle tasse liquideranno la tassa di scambio sulle dette vendite applicando l'aliquota di L. 1.50 per cento sui prezzi e corrispettivi pattuiti.

In ogni caso la tassa di scambio da applicarsi e riscuotersi in base alle dette denuncie non dovrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando l'aliquota fissa di tassa che a norma del capoverso dell'art. 7 dello stesso decreto è stata determinata per ogni quintale di legname resinoso da opera rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, importato dall'estero, col decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129 qui di seguito riportato.

La tassa riscossa dagli uffici del demanio e delle tasse per la quale dovrà essere rilasciata regolare bolletta d'introito mod. 72 *A*, verrà annotata nel suo preciso ammontare su uno degli esemplari della denuncia, che, munito del timbro a calendario dell'Ufficio e della firma del funzionario che ha proceduto alla liquidazione e riscossione della tassa, verrà restituito al contribuente.

LEGNAME RESINOSO DA OPERA PROVENIENTE DALL'ESTERO.

§ 11. — *Riscossione virtuale da parte delle dogane, una volta tanto, all'atto dell'importazione.*

(Art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

Anche per il legname resinoso da opera proveniente dall'estero il decreto Ministeriale in esame fissa il principio che la tassa di scambio è dovuta una volta tanto all'atto dell'importazione, restando esenti da tassa gli scambi successivi che hanno luogo nel Regno.

Dispone infatti l'art. 7 che a decorrere dal 1° luglio 1925, la tassa sugli scambi di legname resinoso proveniente dall'estero è dovuta una volta tanto all'atto dell'importazione sulla base del prezzo medio di mercato ragguagliato al peso, applicando, sul detto prezzo aliquote medie comprensive anche della tassa dovuta per gli scambi successivi.

Le dette aliquote, che variano a seconda del diverso stato di lavorazione del legname, sono le seguenti:

a) L. 1 per cento: travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni (travi mercantili uso Trieste);

b) L. 1.50 per cento: legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

c) L. 2 per cento: legname segato.

§ 12. — *Aliquota di tassa per ogni quintale.*

(Art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273 e articolo unico del decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129).

Allo scopo di perequare l'onere della tassa di scambio sul legname resinoso da opera di importazione e per facilitare agli uffici di dogana il compito della riscossione della tassa di scambio, l'art. 7 del decreto in esame dispone che con apposito decreto Ministeriale, sia determinato, per un periodo non inferiore ad un semestre, il prezzo medio per quintale delle varie specie di legname resinoso da opera di importazione indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo 7 con la corrispondente aliquota di tassa di scambio che per ogni quintale del detto legname deve essere riscossa dalle dogane all'atto dell'importazione.

Il compito delle dogane quindi, per quanto riguarda l'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera e cioè di abete, larice e pino, proveniente dall'estero, consiste:

1° nell'accertare in quale delle specie indicate alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 7 citato sia da classificarsi il legname resinoso in importazione;

2° nello stabilire il peso in quintali del legname stesso sulla scorta anche dei documenti di trasporto relativi;

3° nell'applicare per ogni quintale l'aliquota fissa di tassa determinata con l'apposito decreto Ministeriale sopra accennato, in vigore al momento dell'importazione.

Nessun documento probativo del prezzo o valore del legname importato (fatture, note o documenti equipollenti) dovrà essere quindi richiesto dalle dogane agli importatori.

Aliquote di tassa. — Alla determinazione delle aliquote di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane all'atto dell'importazione per ogni quintale del detto legname resinoso da opera proveniente dall'estero, ha provveduto il decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129.

Le dette aliquote sono:

a) di L. 0.30 a quintale per legname rozzo o semplicemente sgrossate con l'ascia e per le travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, le quali ultime vengono comunemente denominate « travi mercantili uso Trieste »;

b) di L. 1 per quintale per tavolame di quattro metri di lunghezza e sopra, qualunque sia il suo spessore e per le travature di qualunque lunghezza;

c) di L. 0.75 per quintale per il tavolame di lunghezza inferiore ai quattro metri detto comunemente *cortame.*

Le frazioni di lira saranno arrotondate.

§ 13. — *Applicazione della tassa di scambio su tutte indistintamente le importazioni di legname resinoso da opera da chiunque effettuate.*

(Art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

La tassa di scambio corrisposta una volta tanto all'atto della importazione del legname resinoso da opera è comprensiva, come già si è accennato, anche della tassa dovuta

per tutti i passaggi successivi all'importazione di cui il legname stesso è oggetto, sia allo stato in cui viene importato, sia dopo aver subito lavorazione di squadratura o di sega.

Ciò stante la detta tassa, che ha carattere di *forfait*, è dovuta su tutte indistintamente le importazioni del detto legname e da chiunque le importazioni stesse vengano effettuate.

La detta tassa è quindi dovuta anche nel caso di importazioni effettuate da filiali e rappresentanti di ditte estere, come pure nel caso di ditte nazionali che importino il detto legname da filiali, agenzie o segherie site all'estero di proprietà delle stesse ditte importatrici.

Disposizioni transitorie e finali.

§ 14. — *Giacenze di legname resinoso da opera, al 30 giugno 1925.*

(Art. 8 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

L'art. 8 del decreto contiene una disposizione transitoria intesa ad evitare che a decorrere dal 1° luglio 1925, giorno in cui entra in vigore il nuovo sistema di riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, possano verificarsi scambi di legname per i quali o non sia stata scontata affatto la tassa dovuta a norma delle nuove disposizioni, o sia stata corrisposta una tassa inferiore a quella dovuta giusta le disposizioni stesse.

Il detto articolo dispone pertanto che tutti coloro che commerciano in legname resinoso da opera, sia questo di produzione nazionale o importato dall'estero, devono denunciare al competente Ufficio della amministrazione del demanio e delle tasse le scorte del detto legname giacenti nei propri magazzini o depositi al 30 giugno 1925 e corrispondere sul prezzo medio di mercato delle dette giacenze la tassa di scambio nella misura di L. 0.50 per cento per il legname semplicemente sgrossato con l'ascia e di L. 1 per cento per quello segato.

Le successive vendite del detto legname saranno esenti da tassa di scambio, salvo l'applicazione sulle relative fatture della ordinaria tassa di bollo di quietanza, giusta è chiarito al successivo § 17.

§ 15. — *Denuncia delle giacenze.*

(Art. 8 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

Contribuenti obbligati a presentare la denuncia. — L'obbligo della denuncia delle giacenze a norma dell'art. 8 del decreto in esame, incombe ai commercianti in legname siano essi enti o privati, che detengono legname resinoso da opera destinato alla rivendita acquistato anteriormente al 1° luglio 1925.

Sono quindi esclusi dalla denuncia i proprietari di boschi, siano essi enti o privati, che detengono legname resinoso da opera, ottenuto da tagli di boschi eseguiti in economia anteriormente al 1° luglio 1925.

Sulle vendite del detto legname poste in essere a decorrere dal 1° luglio 1925, sarà dovuta la tassa di scambio di lire 1.50 % a norma dei precedenti §§ 6, 7, 8 e 9.

Termine per la presentazione delle denuncie e contenuto dello medesimo. — Le dette denuncie devono essere presentate per iscritto in doppio esemplare al competente ufficio del demanio e delle tasse entro il mese di luglio 1925 e devono contenere:

a) cognome, nome e domicilio del dichiarante dal quale la denuncia deve essere sottoscritta;

b) indicazione del peso del legname resinoso da opera detenuto al 30 giugno 1925, distintamete per il legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e per quello segato;

c) ubicazione déi magazzini e depositi nei quali è giacente il legname denunciato .

Liquidazione della tassa da parte degli uffici del demanio e delle tasse. — Come prescrive l'art. 8 del decreto, sulle dette giacenze di legname resinoso da opera la tassa di scambio deve essere liquidata e riscossa dagli uffici del demanio e delle tasse in ragione di L. 0.50 per cento e di L. 1 per cento déi prezzi medi di mercato del detto legname, a seconda che si tratti rispettivamente di legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia o di legname segato.

In ogni caso la tassa di scambio da applicarsi e riscuotersi sulle dette giacenze non dovrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando le aliquote stabilite agli effetti dell'importazioe col decreto Ministeriale 26 giugno 1925, n. 45129.

Pagamento della tassa. — La tassa di scambio liquidata sulle dette giacenze di legname resinoso da opera è riscossa degli uffici del demanio e delle tasse all'atto della presentazione della denuncia.

Peraltro quando l'importo complessivo della tassa liquidata superi L. 2000, i detti uffici potranno per l'eccedenza consentire, su richiesta della parte, una dilazione al pagamento per un periodo non superiore a mesi sei, previo rilascio di regolare atto di sottomissione con intervento di valido fideiussore.

La tassa di scambio riscossa dagli Uffici del demanio e delle tasse su le dette giacenze, per la quale dovrà essere rilasciata regolare bolletta d'introito mod. 72-A, verrà annotata nel suo preciso ammontare su uno degli esemplari della denuncia, che, munito del timbro a calendario dell'ufficio e della firma del funzionario che ha proceduto alla liquidazione e riscossione della tassa, verrà restituito al contribuente.

Le vendite successive del detto legname sono esenti da tassa di scambio.

§ 16. — *Prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio sul legname resinoso da opera. Obblighi dei proprietari di boschi di piante resinose, dei produttori e dei commercianti.*

Legname resinoso da opera proveniente dall'estero. — Per quanto riguarda il legname resinoso da opera proveniente dall'estero, la prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio all'atto dell'importazione è costituita dalla bolletta doganale sulla quale la tassa stessa viene liquidata dalle dogane.

Tali bollette pertanto, a norma dell'art. 9 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, devono essere conservate dagli interessati per un periodo di cinque anni.

Legname resinoso da opera di produzione nazionale. — Per quanto riguarda il legname resinoso da opera di produzione nazionale la prova dell'effettuato pagamento della tassa di scambio all'atto della produzione è costituita:

a) dai contratti registrati sui quali è annotata la tassa di scambio riscossa dal competente ufficio del demanio e delle tasse, quando si tratti di vendite di tagli di boschi o di legname resinoso da opera prodotto in economia, fatte con regolare contratto;

b) dalla bolletta di pagamento della tassa e dall'esemplare delle denuncie munito del timbro del competente ufficio del demanio e delle tasse e della firma del funzionario che ha proceduto alla liquidazione e riscossione della tassa, quando questa viene liquidata in base a denuncia nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto.

I detti documenti dovranno quindi essere conservati per un periodo di cinque anni ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti della finanza.

Obblighi dei proprietari di boschi di piante resinose, dei produttori e dei commercianti. — I proprietari di boschi di piante resinose, siano essi enti o privati, devono essere sempre in grado di dimostrare agli agenti della finanza a chi hanno venduto tagli di boschi o legname resinoso da opera prodotto in economia.

I produttori, cioè coloro che procedono al taglio di boschi o acquistano legname resinoso ottenuto da boschi tagliati in economia dai relativi proprietari, devono essere in grado di dimostrare, a mezzo dei propri registri contabili, il movimento degli acquisti e delle vendite del detto legname, offrendo la prova, per quanto riguarda gli acquisti, dell'effettuato pagamento della tassa di scambio.

I commercianti in legname resinoso da opera devono d'altra parte essere in grado di dimostrare a mezzo dei propri libri e registri contabili, ad ogni richiesta della finanza, da chi hanno effettuato gli acquisti del legname resinoso da opera da essi venduto o di cui essi siano tuttora in possesso.

§ 17. — *Scambi nel Regno. - Fatture, note, conti e quietanze relative.*

La tassa di scambio corrisposta sul legname resinoso da opera all'atto della produzione, per quello prodotto nel Regno e all'atto dell'importazione, per quello proveniente dall'estero, è comprensiva della tassa che sarebbe dovuta ad ogni scambio del detto legname.

Ciò stante, a decorrere dal 1° luglio 1925, gli scambi di legname resinoso da opera rozzo, in tronchi o comunque squadrato e segato, compreso quello imbevuto di sostanze atte alla sua conservazione (comunemente detto iniettato), che avranno luogo nel Regno successivamente alla produzione ed alla importazione saranno esenti da tassa di scambio.

Le fatture, note, conti e quietanze che vengano poste in essere per tali scambi successivi saranno soggette alla tassa normale di bollo di quietanza stabilita dall'art. 52 della tariffa Alleg. *A* alla vigente legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

§ 18. — *Contributo di altri Uffici pubblici nell'esecuzione del nuovo decreto.*

(Art. 9 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273).

L'art. 9 stabilisce che i Comandi della Regia guardia di finanza, le Autorità di pubblica sicurezza, gli Uffici distrettuali delle Imposte e gli Uffici forestali, a richiesta degli Intendenti di finanza e dei Procuratori del demanio e delle tasse, sono tenuti a contribuire, con i mezzi a loro disposizione, all'esecuzione del presente decreto.

Per quanto particolarmente riguarda gli Uffici distrettuali delle Imposte, gli Uffici del demanio e delle tasse richiederanno ad essi l'invio, non oltre il 15 luglio 1925, di un estratto della tabella di classificazione dei redditi di R. M. di categoria *B* e *C* prescritta dalla Normale 109 del Bollettino Ufficiale della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, anno 1877, per quanto riguarda il gruppo XIV - Specie 3, relativa ai commercianti in legname da costruzione.

Agli uffici forestali potrà essere chiesto l'ausilio per verifiche saltuarie dirette ad accertare tagli di bosco in corso ed altro.

§ 19. — *Sanzioni penali e sopratasse.*

Pene pecuniarie. — Le sanzioni penali stabilite dalla vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273, trovano piena applicazione anche contro coloro che comunque eludono il pagamento della tassa di scambio sul legname resinoso da opera dovuta a norma del decreto ministeriale in esame e non ottemperino alle norme contenute nello stesso decreto e nella legge citata.

In confronto degli acquirenti di tagli di bosco o di legname resinoso da opera prodotto in economia dai proprietari di boschi, che non ottemperino al pagamento della tassa di scambio a norma degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della citata legge della tassa sugli scambi, sono da applicarsi per ogni taglio di bosco e per ogni partita di legname acquistata.

Le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 citato tornano applicabili in confronto degli enti e dei commercianti che non ottemperino all'obbligo della denuncia e del pagamento della tassa a' sensi degli articoli 5 e 7 del decreto.

Sopratassa di tardivo pagamento. — Nel caso che gli atti di vendita di tagli di bosco o di legname resinoso da opera non vengano assoggettati alla registrazione entro il termine stabilito e si rendano quindi applicabili le sopratasse di registro di che agli articoli 99 e 100 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, si renderà applicabile, quanto alla tassa di scambio da liquidarsi e riscuotersi sui contratti stessi, una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta, a norma dell'art. 27 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

La stessa sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta si rende applicabile in ogni altro caso in cui il versamento della tassa di scambio sul legname resinoso da opera non venga effettuato entro i termini stabiliti dal decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, o alle pattuite scadenze nel caso di consentita dilazione.

* * *

Le presenti istruzioni devono applicarsi con decorrenza dal 1° luglio 1925: esse saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* della Direzione generale del Demanio e delle tasse.

Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni provinciali e comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati alla stampa locale.

Al momento stesso dell'arrivo del piego i signori Intendenti di finanza ne accuseranno ricevuta con telegramma elettrico usando la seguente formula:

Divisione Prima - Direzione Generale Demanio Tasse - Roma. Pervenuto 45017 scambi legname.

Il Ministro: DE' STEFANI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 21, dal 18 al 24 maggio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Bari	Bari	Bari	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Fara Olivana	E	—	1
Brescia	Verolanuova	Quinzano	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Serramanna	E	—	1
Id.	Lanusei	Gairo	E	—	1
Catanzaro	Monteleone	Parghelia	B	—	1
Chieti	Lanciano	Pizzoferrato	B	—	2
Como	Lecco	Civate	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara di C.	B	—	1
Firenze	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Foggia	Bovino	Deliceto	O	—	1
Friuli	Gorizia	Cernizza	B	—	1
Milano	Milano	S. Giuliano Mil.	B	—	1
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	2
Id.	Id.	Mediglia	B	—	1
Novara	Novara	Romentino	B	—	1
Pavia	Voghera	Torrazza	B	—	1
Potenza	Potenza	Calvello	B	1	—
Roma	Roma	Roma	B	1	—
Salerno	Salerno	Montecorvino	B	—	1
Sassari	Alghero	Bonorva	B	—	1
Torino	Torino	Pianezza	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Arzignano	B	—	1
Zara	Zara	Zara	B	—	1
				2	24
		Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Belluno	Limana	B	—	1
Brescia	Brescia	Pezzaze	B	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	B	—	1
Trento	Rovereto	Brentonico	B	—	1
				—	4
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Castelcenolo	B	—	1
Id.	Id.	Mandrogne	B	—	1
Id.	Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Asti	Viale	B	1	—
Id.	Casale	Borgo S. Mart.	B	1	1
Id.	Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Id.	Murisengo	B	1	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*			
Alessandria	Novi	Ovada	B	1	—
Ancona	Ancona	Sirolo	B	4	1
Aquila	Aquila	Camarda	B	3	2
Id.	Sulmona	Bugnara	B	6	—
Id.	Id.	Pettorano	B	—	4
Id.	Id.	Sulmona	B	1	—
Belluno	Belluno	Pieve d'Alpago	B	1	—
Id.	Feltre	Feltre	B	1	—
Id.	Id.	Lentiai	B	2	2
Id.	Id.	Sovramonte	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Id.	Brembate Sopra	B	—	4
Id.	Id.	Cepino	B	—	2
Id.	Id.	Costa Mezzate	B	—	1
Id.	Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Id.	Gerosa	B	—	1
Id.	Id.	Locate	B	1	—
Id.	Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Id.	Poscante	B	—	1
Id.	Id.	Redona	B	2	—
Id.	Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Id.	Sedrina	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	1	3
Id.	Id.	Trescore	B	—	2
Id.	Clusone	Gazzaniga	B	2	1
Id.	Id.	Monasterolo	B	2	—
Id.	Id.	Valgoglio	B	—	1
Id.	Treviglio	Bariano	B	—	1
Id.	Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Id.	Cologno	B	2	—
Id.	Id.	Covo	B	—	2
Id.	Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	3	—
Id.	Id.	Romano L.	B	1	—
Bologna	Bologna	Castenaso	B	—	1
Id.	Id.	Imola	B	—	1
Id.	Id.	Monte S. Pietro	B	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo	B	—	2
Id.	Id.	Caionvico	B	2	—
Id.	Id.	Carzago R.	B	1	—
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	2	—
Id.	Id.	Corticelle P.	B	—	1
Id.	Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Id.	Lonato	B	8	—
Id.	Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Id.	Quinzanello	B	1	—
Id.	Id.	Visano	B	—	1
Id.	Chiari	Orzinuovi	B	3	—
Id.	Id.	Scarpizzolo	B	1	—
Id.	Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Salò	Gargnano	B	1	—
Id.	Id.	Bagolino	B	1	1
Id.	Id.	Volciano	B	1	—
Id.	Verolanuova	Gottolengo	B	12	—
Id.	Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Id.	Pontevico	B	15	—
Id.	Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Id.	Quinzano Oglio	B	2	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	—	1
Campobasso	Isernia	Pozzilli	B	5	—
Id.	Id.	Sesto Campano	B	2	—
Id.	Id.	Venafro	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	Venafro	S	—	3
Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle,	B	3	1
Id.	Monteleone	Soriano	B	4	3
Como	Como	Alzate B.	B	2	—
Id.	Id.	Como	B	9	—
Id.	Id.	Cremia	B	1	1
Id.	Id.	Figino S.	B	1	—
Id.	Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Id.	Rogeno	B	8	—
Id.	Id.	Solzago	B	1	—
Id.	Lecco	Barzano	B	—	1
Id.	Id.	Imberzago	B	1	—
Id.	Id.	Premana	B	—	2
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Castello V.	B	1	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Marchirolo	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Gussola	B	3	—
Id.	Id.	S. Giov. in C.	B	—	2
Id.	Id.	Scandolara R.	B	—	1
Id.	Id.	Solarolo Rain.	B	—	2
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Voltido	B	1	3
Id.	Crema	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	4	4
Id.	Cremona	Casalbuttano	B	4	1
Id.	Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	2	1
Id.	Id.	Grumello Cr.	B	3	—
Id.	Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Id.	Pessina Cr.	B	1	2
Id.	Id.	Robecco d'Oglio	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino Bel.	B	—	1
Id.	Id.	Soresina	B	—	1
Id.	Id.	Tredossi	B	2	—
Cuneo	Cuneo	Fossano	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	2	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	1	1
Id.	Id.	Mesola	B	3	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	14	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	4	5
Id.	Id.	Jolanda	B	3	—
Id.	Id.	Porto Maggiore	B	1	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	2	—
Id.	Id.	Scarperia	B	1	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	S. Miniato	Castelfiorentino	B	1	2
Id.	Id.	Vinci	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	—	2
Id.	Forlì	Forlì	B	4	1
Id.	Rimini	Rimini	B	—	1
Friuli	Cividale	Premariacco	B	2	—
Id.	Pordenone	Azzano D.	B	2	1
Id.	Udine	Cervignano	B	2	—
Id.	Id.	Muscoli St.	B	1	—
Id.	Id.	Pravisdomini	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito al Tagl	B	—	1
Id.	Id.	Trivignano	B	2	—
Genova	Chiavari	Carasco	B	1	—
Id.	Genova	Recco	B	—	1
Lecce	Gallipoli	Alesio	B	2	—
Id.	Id.	Taviano	B	1	—
Lecce	Lecce	Galatina	Cp.	—	1
Id.	Id.	Lecce	B	6	5
Lucca	Castelnuovo	Castelnuovo	B	—	2
Id.	Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Lucca	Bagni di Lucca	B	—	3
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Coreglia	B	1	1
Id.	Id.	Lucca	B	3	—
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	2	2
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Id.	Dosolo	B	—	1
Id.	Id.	Felonica	B	2	—
Id.	Id.	Magnacavallo	B	—	1
Id.	Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	3	2
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	3
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	4	3
Id.	Id.	Pomponesco	B	—	1
Id.	Id.	Porto Mant.	B	1	1
Id.	Id.	Quistello	B	1	5
Id.	Id.	Revere	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto	B	2	2
Id.	Id.	S. Giacomo S.	B	4	1
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	3	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	2	3
Id.	Id.	Sustinente	B	3	—
Id.	Id.	Suzzara	B	8	2
Id.	Id.	Viadana	B	6	2
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	2
Id.	Id.	Volta Mont.	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Licciana	B	10	6
Id.	Id.	Montignoso	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Casorate	B	—	4
Id.	Id.	Guido Visconti	B	—	2
Id.	Id.	Rosate	B	2	1
Id.	Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Gallarate	Mezzana Sup.	B	—	2
Id.	Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Lodi	Casalpusterl.	B	—	1
Id.	Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Id.	Mulazzano	B	1	1
Id.	Id.	Meleti	B	1	1
Id.	Id.	Paullo	B	1	1
Id.	Id.	S. Angelo Lod	B	—	2
Id.	Id	S. Stefano Lod	B	—	1
Id.	Id.	Valera Fratta	B	1	1
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Id.	Cormano	B	—	1
Id.	Id.	Linate al Lam.	B	—	1
Id.	Id.	Opera	B	1	1
Id.	Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Monza	Biassono	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale	B	8	1
Id.	Id.	Medolla	B	3	—
Id.	Id.	Mirandola	B	17	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Mirandola	San Felice	B	6	—
Id.	Id.	San Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	San Prospero	B	2	1
Id.	Modena	Bomporto	B	3	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	8	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	7	1
Id.	Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Id.	Guiglia	B	3	—
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	12	1
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Id.	Novi	B	1	—
Id.	Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	Id.	San Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	4	—
Id.	Id.	Savignano	B	2	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	6	—
Id.	Id.	Soliera	B	4	1
Id.	Id.	Vignola	B	4	—
Id.	Pavullo	Frassinoro	B	13	—
Id.	Id.	Monfestino	B	6	—
Id.	Id.	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	3	1
Id.	Id.	Zocca	B	3	—
Napoli	Casoria	Casoria	B	—	1
Novara	Biella	Borriana	B	1	—
Id.	Id.	Curino	B	1	—
Id.	Id.	Gaglianico	B	—	4
Id.	Id.	Trivero	B	1	—
Id.	Novara	Agrate	B	—	7
Id.	Id.	Alzate	B	—	1
Id.	Id.	Borgolavezzaro	B	5	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Borgoticino	B	2	—
Id.	Id.	Garbagna	B	6	1
Id.	Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Id.	Maiano	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	2	—
Id.	Id.	Oleggio	B	5	—
Id.	Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Id.	Terdobbiate	B	1	1
Id.	Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Id.	Veruno	B	1	1
Id.	Id.	Vespolate	B	3	1
Id.	Varallo	Alagna	B	1	1
Id.	Vercelli	Balocco	B	3	—
Id.	Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Id.	Olcenengo	B	1	—
Id.	Id.	Trino	B	7	—
Padova	Padova	Casalserugo	B	—	1
Id.	Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo Pad.	B	1	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza d'Ad.	B	—	1
Id.	Id.	San Giorgio	B	—	2
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	5	4
Id.	Id.	Busseto	B	2	4
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	9	5
Id.	Parma	Collecchio	B	—	2
Id.	Id.	Colorno	B	5	—
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	4	3
Id.	Id.	Corniglio	B	4	3
Id.	Id.	Golese	B	1	—
Id.	Id.	Lesignano	B	1	4
Parma	Parma	Mezzani	B	1	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	2	1
Id.	Id.	San Lazzaro	B	2	4
Id.	Id.	Sorbolo	B	8	2
Id.	Id.	Torrile	B	1	3
Id.	Id.	Tizzano	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	1	2
Pavia	Mortara	Breme	B	—	1
Id.	Id.	Cergnago	B	—	2
Id.	Id.	Cozzo	B	—	3
Id.	Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Id.	Robbio	B	2	—
Id.	Id.	San Giorgio	B	—	2
Id.	Id.	Vigevano	B	2	3
Id.	Pavia	Corteolona	B	2	—
Id.	Id.	Cura C.	B	—	1
Id.	Id.	Magherno	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Id.	Roncaro	B	1	—
Id.	Id.	San Genesio	B	1	1
Id.	Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Id.	Trivolzio	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Voghera	Bosnasco	B	2	—
Id.	Id.	Broni	B	1	—
Id.	Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Id.	Silvano P.	B	1	—
Id.	Id.	Verretto	B	1	—
Perugia	Foligno	Spello	B	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	Serungarina	B	—	1
Id.	Urbino	Colbordolo	B	1	1
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro P.	B	1	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	—	4
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Gragnanò	B	1	1
Id.	Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Id.	Lugagnano	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	3	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Id.	San Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	2	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Fauglia	B	1	—
Id.	Id.	Pisa	B	5	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	4	—
Id.	Volterra	Piombino	B	1	2
Pola	Pola	Dignano	B	—	2
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Spezia	Spezia	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Id.	Sarzana	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	3	—
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Ravenna	Lugo	Massalombarda	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Ravenna	B	3	1
Reggio Calabr.	Gerace	Camini	B	—	1
Id.	Id.	Monasterace	B	—	4
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Riace	O	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola E.	B	1	2
Id.	Id.	Fabbrico	B	2	—
Id.	Id.	Guastalla	B	4	1
Id.	Id.	Luzzara	B	1	1
Id.	Id.	Novellara	B	5	5
Id.	Reggio Emilia	Baiso	B	2	—
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	4
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	4	2
Id.	Id.	Castelnovo S.	B	—	1
Id.	Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Id.	Gattatico	B	—	2
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	3	3
Id.	Id.	Rubiera	B	4	—
Id.	Id.	Viano	B	2	—
Roma	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella S.	B	1	—
Id.	Roma	Anticoli	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Morlupo	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	3	—
Rovigo	Rovigo	Arquà Polesine	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	1	—
Id.	Id.	Calto	B	2	—
Id.	Id.	Canda	B	2	1
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	1
Id.	Id.	Crispino	B	1	—
Id.	Id.	Crocetta	B	—	2
Id.	Id.	Giacciano	B	2	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Pincara	B	2	—
Id.	Id.	Trecenta	B	3	2
Siena	Siena	Radicondoli	B	—	1
Id.	Id.	Siena	B	2	—
Sondrio	Sondrio	Sondrio	B	1	—
Torino	Ivrea	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	1	1
Id.	Susa	Bruzolo	B	—	1
Id.	Torino	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Col S Giovanni	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Verrua Sav.	B	1	—
Id.	Id.	Viù	B	6	—
Trento	Bolzano	Terlano	B	2	—
Id.	Id.	Velturno	B	2	—
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	9	1
Id.	Id.	Roncegno	B	3	1
Id.	Cles	Sarnonico	B	1	—
Id.	Id.	Sporminore	B	3	—
Trento	Riva	Lenzumo	B	6	—
Id.	Trento	Cavedine	B	2	—
Id.	Id.	Fierozzo	B	—	1
Id.	Id.	Mattarello	B	2	—
Treviso	Treviso	Castel di God.	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	—	1
Id.	Id.	Mogliano V.	B	1	—
Id.	Id.	Morgano	B	1	—
Trieste	Sesana	Sesana	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Id.	Cona	B	1	—
Id.	Venezia	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Id.	Favaro V.	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Id.	Gruaro	B	2	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	1	—
Id.	Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Verona	Verona	Albaredo	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	—	1
Id.	Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Id.	Lazise	B	1	—
Id.	Id.	San Martino	B	1	—
Id.	Id.	San Massimo	B	1	—
Id.	Id.	Sona	B	—	1
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Camisano	B	3	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	2	—
Id.	Id.	Montegaldella	B	—	3
Id.	Id.	Nove	B	—	4
Id.	Id.	Pianezze	B	1	—
Id.	Id.	Poiana	B	1	—
Id.	Id.	Vicenza	B	4	—
				756	357
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Fabriano	S	2	3
Id.	Id.	Iesi	S	—	1
Id.	Id.	Staffolo	S	—	1
Aquila	Cittaducale	Cittaducale	S	—	4
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Id.	Cortona	S	2	3
Id.	Id.	Foiano Ch.	S	2	—
Id.	Id.	Lucignano	S	1	—
Id.	Id.	Monte S. M. T	S	2	—
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	S	3	—
Id.	Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	—
Belluno	Feltre	Cesio	S	—	1
Bergamo	Treviglio	Fontanella	S	1	—
Brescia	Chiari	Orzivecchi	S	—	12
Id.	Brescia	Corzano	S	—	10
Id.	Verolanuova	Bassano Bresc	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	2
Id.	Id.	Riccia	S	2	3
Id.	Isernia	Pizzone	S	3	—
Id.	Id.	Poggio Sann	S	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	S	2	2
Chieti	Vasto	Fresagrandin	S	80	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Chieti	Vasto	Palmoli	S	60	—
Id.	Id.	S. Buono	S	10	—
Cosenza	Cosenza	Grimaldi	S	—	2
Id.	Id.	Lattarico	S	-	2
Id.	Paola	Scalea	S	—	4
Cuneo	Mondovì	Trinità	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	2	—
Id.	Id.	Casellina T.	S	—	1
Id.	Id.	Firenze	S	3	—
Foggia	Bovino	Faeto	S	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	1	3
Id.	Forlì	Forlimpopoli	S	1	—
Id.	Rimini	Rimini	S	1	—
Friuli	Gradisca	Cormons	S	1	—
Id.	Udine	Bricinicco	S	1	—
Id.	Id.	S. Maria la L.	S	1	—
Id.	Id.	Udine	S	1	—
Grosseto	Grosseto	Roccalbegna	S	1	—
Id.	Id.	Scansano	S	1	—
Lecce	Brindisi	S. Vito Norm.	S	—	2
Macerata (*a*)	Macerata	Pausula	S	3	—
Id.	Id.	Potenza Picena	S	—	2
Mantova	Mantova	Viadana	S	—	1
Milano	Lodi	Lodivecchio	S	—	1
Parma	Parma	Traversetolo	S	—	1
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	S	1	—
Id.	Perugia	Castiglione L.	S	—	1
Piacenza	Piacenza	Alseno	S	—	1
Pisa	Volterra	Volterra	S	1	—
Pola	Capodistria	Castelnuovo	S	—	1
Id.	Pola	Stignano	S	—	3
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Id.	Noepoli	S	1	—
Id.	Id.	Novasiri	S	—	1
Id.	Id.	Rotondella	S	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio L.	S	—	1
Id.	Id.	Valsinni	S	—	1
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	1
Id.	Id.	Ravenna	S	5	2
Reggio Emilia	Guastalla	Rio Saliceto	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Id.	Id.	Cavriagò	S	—	1
Id.	Id.	Correggio	S	—	2
Roma	Rieti	Belmonte S.	S	—	1
Id.	Roma	Anticoli	S	—	1
Id.	Id.	Montorio R.	S	—	1
Id.	Id.	Roma	S	—	1
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Monticiano	S	1	—
Teramo	Penne	Castigl. M. R.	S	4	—
Id.	Id.	Castilenti	S	6	—
Id.	Teramo	Castiglione V.	S	—	7
Id.	Id.	Isola Gr. Sasso	S	—	2
Trento	Bolzano	Caldaro	S	—	1
Id.	Id.	Gries	S	2	5
Id.	Id.	Sarentino	S	2	—
Id.	Brunico	San Lorenzo	S	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	S	—	1
Id.	Id.	Egna	S	—	7
Id.	Id.	Ora	S	—	1
Id.	Id.	Termano	S	—	4
Id.	Merano	Covelano	S	—	2
Trento	Merano	Laces	S	—	2
Id.	Id.	Merano	S	—	2
Trieste	Trieste	Trieste	S	24	6
Verona	Verona	Zimella	S	—	1
				251	127

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Gallipoli	Nardò	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Palermo (*a*)	Palermo	Palermo	E	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	Bagnara di R.	E	—	1
Roma	Roma	Roma	E	1	—
				2	3

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	5	1
Id.	Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Monocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	3	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Angelo Sc.	E	—	1
Id.	Id.	S. Potito U.	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	S. Mango	E	2	—
Bari	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bistritto	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	2	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	2	1
Id.	Id.	Terranova	E	5	—
Caserta	Nola	Palma Camp.	E	—	1
Catania	Acireale	Castiglione	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Caivano	E	—	2
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellamare	San Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	9	—
Padova	Padova	Padova	E	—	1
Pisa	Volterra	Cecina	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	—	1
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Sesta God.	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	36	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	2	—
Id.	Velletri	Cisterna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Salerno	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cava de' Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	—	—1
Id.	Id.	Pontecagnano	E	—	2
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Id.	Vitri sul Mare	E	1	—
Id.	Valle Lucania	Piaggine	E	1	—
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	E	—	1
Id.	Id.	Palagianello	E	—	1
Trapani (*a*)	Trapani	Marsala	E	6	—
				121	13
		Rabbia.			
Alessandria	Casale	Casale	Cn	1	—
Id.	Id.	Sala	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	3	—
Id.	Id.	San Marcello	Cn	—	1
Aquila (*b*)	Aquila	Molina	Cn	—	1
Bari (*b*)	Bari	Ceglie	Cn	—	1
Id.	Id.	Modugno	Cn	—	1
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Canosa	E	1	—
Bergamo	Bergamo	Mazzoleni	Cn	—	1
Campobasso	Campobasso (*b*)	Campobasso	Cn	—	1
Id.	Isernia	Forlì del Sann.	Cn	—	1
Como	Como	Como (*b*)	Cn	—	3
Id.	Id.	Id.	Cn	—	1
Id.	Id.	[illegible]ino Mor. (*b*)	Cn	—	1
Id.	Id.	Tavernerio (*b*)	Cn	—	1
Id.	Varese	Laveno	Cn	—	1
Id.	Id.	Varese (*b*)	Cn	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Id.	Id.	Vaglia	B	—	1
Foggia	Bovino	Faeto	Cn	—	1
Id.	Foggia	Foggia	Cn	1	1
Id.	Id.	M. S. Angelo	Cn	—	2
Id.	San Severo	Serracapriola	E	1	—
Lucca	Castelnuovo G.	Castelnuovo	Cn	—	1
Id.	Lucca	Camaiore	Cn	—	1
Macerata (*a*)	Camerino	Camerino	Cn	1	—
Id.	Macerata	Recanati	Cn	2	—
Id.	Id.	Treia	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	2	3
Modena	Pavullo	Montefiorino	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	4	1
Id.	Id.	San Giovanni	Cn	—	2
Novara	Novara	Tornaco	B	1	—
Id.	Vercelli	Crescentino	Cn	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Roccabianca	Cn	1	—
Id.	Parma	Colorno	Cn	1	—
Id.	Id.	Lesignano	Cn	—	1
Id.	Id.	Parma	Cn	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	Cn	—	2
Salerno	Salerno	Nocera Sup.	Cn	—	1
Id.	Id.	Scafati	B	—	1
Id.	Valle L.	Agropoli	Cn	—	1
		Segue Rabbia.			
Sassari	Sassari	Ittiri	Cn	1	—
Siracusa	Modica	Modica	Cn	1	1
Id.	Id.	Ragusa	Cn	1	—
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Pulsano	Cn	1	—
Id.	Id.	Taranto	Cn	—	1
Teramo	Penne	Penne	Cn	—	1
Id.	Teramo	Ancarano	Cn	—	1
Id.	Id.	Castellamare	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Paese	Cn	—	1
Verona	Verona	San Massimo	Cn	—	1
				20	48
		Rogna.			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Opi	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Pescostanzo	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	E	1	—
Avellino	Ariano	Monteleone	O	3	—
Id.	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Campobasso	Isernia	Castel del G.	O	8	—
Id.	Id.	S. Pietro Ar	O	—	4
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	9	—
Foggia	Bovino	Ascoli S.	O	—	2
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	S. Severo	S. Marco L.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	4	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Camerino	Sefro	O	3	—
Macerata (*a*)	Id.	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	1
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Rabbia.			
Salerno	Campagna	Buccino	O	2	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Trapani (a)	Trapani	Marsala	O	59	—
Trento	Cavalese	Salorno	O	—	1
				148	8
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Foggia	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Roma	Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
Id.	Velletri	Norma	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	O	—	3
Id.	Salerno	Giffoni V. P.	O	1	—
				12	3
		Vaiuolo ovino.			
Aquila	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Avellino	Avellino	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	6	—
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	O	3	—
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Tursi	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Roma	Civitavechia	Civitavechia	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Labico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
				24	—
		Colera dei polli.			
Aquila	Aquila	Rocca di C.	P	—	4
Id.	Avezzano	Ortona	P	1	—
Campobasso	Isernia	Campochiaro	P	2	—
Id.	Id.	S. Polo Matese	P	1	—
Como	Como	Lomazzo	P	—	1
Id.	Lecco	Lecco	P	—	1
Salerno	Salerno	Tramonti	P	—	6
Siena	Montepulciano	Pienza	P	—	1
				4	13
		Peste aviare.			
Ancona	Ancona	Falconara	P	—	4
Id.	Id.	Jesi	P	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone	P	1	—
				1	5
		Aborto epizootico.			
Novara	Novara	Vespolate	B	—	1
		Barbone bufalino.			
Salerno	Campagna	Eboli	Bf	—	2
Id.	Salerno	Pontecagnano	Bf	—	2
				—	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	21	24	26
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	50	428	1113
Malattie infettive dei suini	35	93	378
Morva	5	5	5
Farcino criptococcico	15	56	134
Rabbia	25	56	77
Rogna	15	50	156
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	12	15
Vaiuolo ovino	7	16	24
Colera dei polli	5	8	17
Peste aviaria	2	3	6
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone bufalino	1	2	4

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	274295	1,775 —	Menenti Decio fu Antonio, dom. in Anagni (Roma).	Menenti Decio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Boscaini Chiara fu Andrea ved. Menenti.*
»	274296	1,775 —	Menenti Ruggero fu Antonio, dom. in Anagni (Roma).	Menenti Ruggero fu Antonio, *minore*, ecc., come la precedente.
P. N. 5 %	2766	100 —	*Muzio o Munzi* Vittorio di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*Munzi* Vittorio di *Ercole*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	307165	60 —	Bertolone *Maddalena* fu Luigi, moglie di Molino Francesco, dom. in Caresana (Novara), vincolata.	Bertolone *Elisabetta-Catterina-Maddalena* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
»	235426	920 —	Nucci *Anita-Cesira* fu Achille, moglie di Regina Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	Nucci *Cesira-Annita* fu Achille.
3.50 % » »	672980 677646 711137	1,050 — 206.50 252 —	Cola Leonilda fu Antonio, comunemente chiamata Colli Linda, vedova di Manfredi *Sereno*, Manfredi Manfredo, Tullia o Margherita e Mario fu *Sereno*, minori sotto la patria potestà della loro madre, tutti eredi indivisi di Manfredi *Sereno* fu Giovanni Battista, dom. a Cagliari, vincolati.	Cola Leonilda fu Antonio, comunemente chiamata Colli Linda, vedova di Manfredi *Severo*, Manfredi Manfredo, Tullia o Margherita e Mario fu *Severo*, minori sotto la patria potestà della loro madre, tutti eredi indivisi di Manfredi *Severo* fu Giovanni Battista, dom a Cagliari, vincolati.
»	733876	21 —	Cola Leonilda fu Antonio, comunemente chiamata Colli Linda, vedova di Manfredi *Sereno*, Manfredi Manfredo, Tullia chiamata anche Margherita e Mario fu *Sereno*, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà, ecc., come la precedente, vincolata.	Cola Leonilda fu Antonio, comunemente chiamata Colli Linda, vedova di Manfredi *Severo*, Manfredi Manfredo, Tullia chiamata anche Margherita e Mario fu *Severo*; gli ultimi tre minori, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	262878	310 —	*Salvoni* Franco di Silvio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	*Castolfi-Salvoni* Franco di Silvio, minore, ecc., come contro
3.50 %	722079	38.50	Gasperoni Augusto, Flavia, Carlo e Claudia di Enrico, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio a Gasperoni Enrico fu *Linesio*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gasperoni Enrico fu *Sinesio* ecc.
Cons. 5 %	231906	270 —	Lombardo *Clelia* fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre Valvo Vita, vedova di Lombardo Sebastiano, dom a Palazzolo (Siracusa).	Lombardo *Adele-Clelia* fu Sebastiano, minore, ecc., come contro.
»	363474	240 —	Lombardo *Clelia* fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre Valvo Vita fu Giuseppe, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa).	
»	157366	1,300 —	Mentigazzi Chiara fu *Battista*, moglie di Argine Gaspare, dom. a Mortara (Pavia); con usufrutto vitalizio a Pignatta Maria fu Giovanni Battista, vedova di Mentigazzi Battista, dom. a Vercelli.	Mentigazzi Chiara fu *Francesco* Battista, moglie di Argine Gaspare, dom a Mortara (Pavia); con usufrutto vitalizio a Pignatta Maria fu Giovanni Battista, vedova Mentigazzi *Francesco Battista*, dom. a Vercelli.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Obbligazioni ferroviarie 3 %	31025	30 —	Lupi di Moirano Teresa di Edoardo, vedova Cavalli d'Olivola, dom. a Torino.	Lupi di Moirano Teresa, vedova di Cavalli d'Olivola *Alessandro*, dom. a Torino.
»	31041	75 —	Lupi di Moirano Teresa di Edoardo, vedova di *Cavallo* d'Olivola Alessandro, dom. a Torino.	Lupi di Moirano Teresa, vedova di *Cavalli* d'Olivola Alessandro, dom. a Torino.
3.50 %	310537	175 —	Camasio Ernesto del fu *Paolo*, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Ventura Carlo-Alberto fu Antonio e Camasio *Teresa* fu Paolo.	Camasio Ernesto fu *Pietro-Paolo*, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Ventura Carlo-Alberto fu Antonio e Camasio *Rosa-Teresa-Ludovica* fu *Pietro-Paolo*.
»	310538	175 —	Camasio Vincenzo del fu *Paolo*, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Camasio Vincenzo fu *Pietro-Paolo*, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	696770	140 —	Ventura *Alberto* fu Antonio, dom. a Valenza (Alessandria).	Ventura *Carlo-Alberto* fu Antonio, dom. come contro.
Cons. 5 %	118189	125 —	Ghilardi *Guasco* fu *Gabriello*, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Ernesta, vedova Ghilardi *Gabriello*, dom. a Spezia (Genova).	Ghilardi *Vasco-Virgilio-Bonaparte* fu *Gabriele*, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Ernesta, vedova Ghilardi *Gabriele*, dom. a Spezia (Genova).
»	209554	55 —	Tonarelli *Franco* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Massa.	Tonarelli *Gianfranco* di Luigi, minore, ecc., come contro.
3.50 %	245560	35 —	Comina Carlo, *Maria* e Rosa fu Domenico, minorenni, sotto la patria potestà della madre Bono Cristina, dom. a Stresa (Novara).	Comina Carlo, *Angela-Maria-Antonia* e Rosa fu Domenico, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	359749	2,790 —	Arrobbio Angelina fu Stefano moglie di *Garbarini* Giovanni, dom. a Novara, vincolata.	Arrobbio Angelina fu Stefano, moglie di *Garbarino* Giovanni, dom. a Novara, vincolata.
3.50 %	417816	70 —	Peroni Camilla ed *Elena* fu Raimondo, minori, sotto la patria potestà della madre Rivolta Caterina, vedova Peroni Raimondo, dom. ad Argegno (Como).	Peroni Camilla e *Maddalena* fu Raimondo, minori, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	600	Capitale 6,000 —	Sirigatti *Paolina* o *Paola-Maria* e Roberto fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Baccetti Beniamina, ved. Sirigatti.	Sirigatti *Maria-Paola* e Roberto fu Pietro, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	74356	1,135 —	Piati Salvatore di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matino (Lecce); con usufrutto vitalizio a Reho *Carmela-Maria-Concetta* fu Donato, vedova di Giannelli *Giuseppe*, dom. a Matino (Lecce).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Reho *Maria-Carmela* fu Donato, vedova di Giannelli *Francesco-Giuseppe*, dom. a Matino (Lecce).
»	370377	3,900 —	*Elvira Italia* fu Gaetano, maritata Zocco, dom. in Palazzolo Acreide (Siracusa).	*Italia Elena* fu Gaetano, moglie di Zocco Giuseppe fu Clemente, dom. in Palazzolo Acreide (Siracusa).
3.50 %	282270	7,073.50	Larco *Mercede* fu Francesco, moglie di Balbi di Robecco Cesare fu Paolo-Gerolamo, dom. in Genova.	Larco *Giulia-Mercede* fu Francesco, moglie, ecc., come contro.
»	121457	679 —	Cavassa *Francesco* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Giacinta Teresa Grogno fu Clemente, dom. a Torino.	Cavassa *Lorenzo-Francesco* fu Lorenzo, minore, ecc., come contro.
»	526564	343 —	Cavassa *Francesco* fu Lorenzo, dom. a San Sebastiano da Po (Torino).	Cavassa *Lorenzo-Francesco* fu Lorenzo, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	777927	630 —	Piviotti *Delfina* fu Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Gametro Maria fu Giovanni, vedova di Piviotti Battista, dom. a Lugnacco (Torino).	Piviotti *Maria-Delfina* fu Battista, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	374847	950 —	Oggioni Carlo fu Luigi-Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Schieppati Rosa *fu* Angelo, vedova di Oggioni Luigi-Ambrogio, dom. in Affori (Milano). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a favore della madre del titolare Schieppati Rosa *fu* Angelo, vedova di Oggioni Luigi-Ambrogio, dom. in Affori Milano).	Oggioni Carlo fu Luigi-Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Schieppati Rosa *di* Angelo, vedova, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a favore della madre del titolare Schieppati Rosa *di* Angelo, vedova, ecc., come contro.
»	374848	320 —		
»	328486	500 —	Isaia Anita di *Giuseppe*, moglie di Gallo Camillo, dom. a Cuneo.	Isaia Anita di *Rodolfo*, moglie di Gallo Camillo, dom. a Cuneo.
»	328487	500 —	Isaia Valeria di *Giuseppe*, moglie di Alberto Ferrara, dom. a Cuneo.	Isaia Valeria di *Rodolfo*, moglie di Alberto Ferrara, dom. a Cuneo.
3.50 %	769342	343 —	Disegni *Arnoldo* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno.	Disegni *Arnaldo* di Salvatore, minore, ecc., come contro.
»	731561	17.50	*Vercellina* Carlo di Domenico, dom. a Pont-Canavese (Torino).	*Vercellino* Carlo di Domenico, dom. come contro.
»	288154	52.50	Esperto *Francesco-Secondo* fu Pasquale, minore sotto la tutela di Esperto Francesco-Saverio, dom. a Gaeta (Caserta).	Esperto *Francesco-Saverio-Secondo* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
»	293563	7 —	Esperto *Francesco-Saverio* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Battista Teresa, dom. a Gaeta (Caserta).	Esperto *Francesco-Saverio-Secondo* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
»	586626	38.50		
Cons. 5 %	154461	50 —	Melioli Eugenio, Adalgisa, Enrico e Maria fu *Luigi*, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, ved. di Milioli *Luigi* e tutti eredi indivisi di detto Melioli *Luigi*, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Luigi*, dom. a Genova.	Melioli Eugenio, Adalgisa, Enrico e Maria fu *Celso-Luigi*, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi* e tutti eredi indivisi di detto Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova.
»	154460	50 —	Melioli Maria fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Luigi*, dom. a Genova.	Melioli Maria fu *Celso-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova.
»	340220	1,415 —	Bollinger Giuseppina-Felicita fu Enrico, minore emancipata sotto la curatela del marito Vagnone *Umberto*, dom. a Torino	Bollinger Giuseppina-Felicita fu Enrico, minore emancipata sotto la curatela del marito Vagnone *Uberto*, dom. a Torino.
»	353702	6,340 —	Bollinger Giuseppina-Felicita fu Enrico, minore emancipata sotto la curatela del marito Vagnone Uberto fu *Gustavo*, dom. a Torino.	Bollinger Giuseppina-Felicita fu Enrico, minore emancipata sotto la curatela del marito Vagnone Uberto fu *Gaetano*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276494	100 —	Pelissero *Margherita* fu Costanzo, ved. di Pelissero Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Maria-Margherita* fu Costanzo, vedova ecc., come contro.
»	291477	40 —	*Giambrella* Emilia di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Ciambrella* Emilia di Cesare, minore ecc., come contro.
3.50 %	439983	133 —	*Vegliante* Vincenzo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Carmela De Caprio, dom. in Capua (Caserta).	*Vigliante* Vincenzo fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	146844	900 —	Frasca *Santina* di Arcangelo, nubile dom. in Bari.	Frasca *Alessandrina* di Arcangelo, nubile, dom. in Bari.
»	254143	20,000 —	Bellia Dionisia di Pier-*Vincenzio*, moglie di Boggio Ermanno, dom. in Torino.	Bellia Dionisia di Pier-*Vincenzo o Pietro-Vincenzo*, moglie, ecc., come contro.
»	278391	2,555 —	Grillo Alberta di Carlo, moglie di Polidori-Pace *Vittorio*, dom. a Milano, vincolata.	Grillo Alberta di Carlo, moglie di Polidori-Pace *Benedetto*, dom. in Milano, vincolata.
3.50 %	164278	122.50	Siglio *Elisabetta* fu Giuseppe, moglie di Bianchi Pietro, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio, a Virano Lorenzo di Luigi minore sotto la patria potestà del padre.	Siglio *Barbara-Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
Cons. 5 %	300292	175 —	Notaro *Santa* fu Pasquale moglie di Nunziata Enrico di Vincenzo, dom. a S. Gennaro di Palma (Napoli).	Notaro *Maria-Santa* fu Pasquale, moglie, ecc., come contro.
»	108647	155 —	Ferrecchia Matteo fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Beccia Annantonia fu Michele, ved. di Ferrecchia *Michele*, dom. in Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	Ferrecchia Matteo fu *Leonardo-Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Beccia Annantonia fu Michele, ved. di Ferrecchia *Leonardo-Michele*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 giugno 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	8845	20 —	*Colafrinto* Giacomo di Donato, dom. a Mesagne (Lecce).	*Colapinto* Giacomo di Donato, dom. come contro.
3.50 %	550465	350 —	Mezzano *Rosa* fu Tommaso, nubile dom. in Bogliasco (Genova).	Mezzano *Elvira-Rosa* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Crovetto Luigia fu Antonio, ved. di Mezzano Tommaso, dom in Bogliasco (Genova).
»	568521	136.50	Mezzano *Rosa* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Crovetto Luigia fu Antonio, ved. di Mezzano Tommaso, dom. in Bogliasco (Genova).	
»	628603	297.50		
»	724089	1410.50	Mezzano *Rosa* di Tommaso, minore sotto la tutela del fratello Mezzano Emanuele, dom. in Bogliasco (Genova).	
»	724230	308 —		
»	727105	59.50		
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1617	Cap. 7500 —	Astori *Cesare* e Giuseppe fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Lodi Cusani Rosa, ved. di Astori Pietro.	Astori *Luisa-Cesarina* e Giuseppe fu Pietro, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	52493	785 —	Robbiano *Natalina* di Giovanni Battista, nubile, dom. a Spezia (Genova).	Robbiano *Maria-Natalina* di Giovanni Battista, nubile dom. a Spezia (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 13 giugno 1925. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 29 giugno al 5 luglio 1925 è stata fissata in L. 519, rappresentanti 100 dazio nominale e 419 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 44)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 6 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Sudano Sebastiano fu Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 7 consolidato 3.50 per cento senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 141

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	128 62	Belgio	127 75
Londra	138 008	Olanda	11 40
Svizzera	552 44	Pesos oro (argentino)	26 —
Spagna	414 —	Pesos carta (argent.)	11 45
Berlino	7 02	New-York	28 488
Vienna (Shilling)	4 01	Russia	. . .
Praga	84 75	Belgrado	49 35
Dollaro canadese	28 50	Budapest	0 04
Romania	13 —	Oro	549 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	64 775
	3.50 % » (1902)	58 25
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	83 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 10

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di capo tecnico principale cartografo disegnatore nel Regio istituto idrografico.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 aprile 1924, n. 4678, col quale venne indetto un concorso a due posti di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idografico;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 settembre 1924, n. 745, col quale venne conferita la nomina in prova al vincitore del concorso stesso Emanuele Peranna;

Considerato che l'ing. Peranna Emanuele ha cessato di far parte dell'Amministrazione della Regia marina perchè passato alle dipendenze del Ministero della guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esame ad un posto di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova della specialità cartografo disegnatore con l'annuo stipendio lordo di L. 13,700 e L. 3500 di supplemento di attività (1).

Art. 2.

La domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente, con l'indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali) non più tardi di 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, legalizzato, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato l'età di 40 anni alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

e) certificato dell'esito definitivo di leva;

f) certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica e dotato di buona vista;

g) diploma originale di licenza di Istituto nautico, oppure di licenza di Istituti professionali di 3° grado o di Istituto tecnico (sezioni fisico-matematica e agrimensura).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

(1) Lo stipendio massimo dei capi tecnici principali è di lire 16,000 oltre L. 3500 di supplemento di attività, che si raggiunge in seguito a tre aumenti quadriennali, giusta il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

h) certificato comprovante i corsi di studi compiuti ed i punti riportati nell'esame di licenza o di promozione;

i) certificati comprovanti di conoscere bene, oltre la lingua francese altra lingua straniera (per provare la conoscenza di lingue straniere, il candidato potrà anche essere sottoposto ad apposito esame);

k) relazione sugli studi fatti in generale e la carriera percorsa, con la presentazione di pubblicazioni o di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche ed attitudini per il posto cui il candidato aspira;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso in L. 25;

m) fotografia sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I funzionari dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Art. 3.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di capo tecnico principale verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come segue:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due ufficiali superiori di vascello; due ufficiali del Genio navale; un capo tecnico principale, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Art. 5.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso, ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad un esame conforme al programma qui allegato. Esso sarà obbligatorio qualora occorra di determinare la graduatoria dei primi due o più candidati che eventualmente fossero stati giudicati — nei titoli — di merito uguale.

Art. 6.

Al vincitore del concorso è conferita la nomina provvisoria di capo tecnico principale con un assegno mensile di L. 450 lorde.

La nomina definitiva sarà decretata dopo un favorevole esperimento della durata di sei mesi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1925.

p. *Il Ministro per la marina*
SIRIANNI.

PROGRAMMA DI ESAME
(scritto ed orale)

A) Strumenti e metodi usati pel rilievo del terreno tanto per regioni limitate (operazioni topografiche) quanto per regioni molto estese (operazioni geodetiche).

B) Tipi diversi di rappresentazione sul piano di regioni terrestri: caratteristiche delle rappresentazioni più comuni e particolarmente di quella di Mercatore, della stereografia, della centrale, della naturale.

C) Esecuzione pratica del disegno della carta impiegando gli elementi di cui alla lettera A, della riduzione di un disegno da una scala ad un'altra e dei caratteri tipo stampa.

Concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per la Direzione di artiglieria ed armamenti nella Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni di artiglieria e armamenti della Regia marina, con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto:

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda:

c) che accettano qualsiasi destinazione.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

2. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

3. Certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

4. Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato.

5. Certificato legalizzato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario provinciale o comunale del luogo di residenza del candidato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

6. Certificato dell'esito definitivo di leva.

7. Diploma originale di laurea in chimica o in chimica e farmacia ovvero diploma originale di ingegnere chimico o di ingegnere industriale.

8. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quello di laurea.

9. Certificato comprovante la conoscenza dell'inglese o del tedesco oltre il francese.

10. Tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità allo esercizio della professione di chimico.

11. Fotografia di data recente dell'aspirante autenticata e legalizzata.

12. Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 50.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La attitudine fisica dei candidati sarà accertata all'atto della presentazione per gli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

Le domande non pervenute corredate dei documenti richiesti entro il termine fissato dall'art .2 non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo a Spezia e incominceranno nel giorno che verrà stabilito dal Ministero. I candidati saranno, a suo tempo, avvisati del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a Spezia per essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 4 e indi iniziare le prove di esame, che si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

1 capitano di vascello, presidente;

2 professori universitari o di politecnico in chimica, membri;

2 chimici capi delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti della Regia marina, membri; funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Per la procedura degli esami nella parte non considerata dal presente decreto si osserveranno le norme contenute negli articoli da 35 a 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di dover presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5, che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 10.

Art. 10.

A ciascuna delle prove di esame saranno attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova, cui è, inoltre, attribuito il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel modo seguente: Il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente, più sopra citato, e il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito pei titoli, di cui al precedente articolo, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà, con decreto Ministeriale, assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione del

Ministero, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto un assegno mensile di L. 500 lorde.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Programma di esami per la nomina a chimico nel ruolo dei chimici, per le Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina.

I.

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

III.

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di chimica applicata (coefficiente 3).

Tempo concesso: 8 ore consecutive.

1. Ossigeno ed idrogeno. Loro preparazione industriale ed applicazione.
2. Cloro, acido cloridrico, ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Zolfo, anidride solforosa, acido solforico.
4. Ammoniaca e suoi sali più importanti. Calciocianamide.
5. Acido nitrico e nitrati.
6. Carbonio. Cenno sui saggi più importanti per determinare il valore industriale dei carboni. Carburo di calcio.
7. Sodio, idrato, carbonato e nitrato sodico.
8. Zinco, rame, alluminio. Loro sali e leghe più importanti.
9. Ferro, nichel, manganese, cromo. Cenno sull'analisi degli acciai.
10. Colori minerali a base di piombo, ferro, cromo, rame e mercurio.
11. Olii minerali.
12. Materie grasse, saponi, candele steariche.
13. Glicerina, nitroglicerina e dinamiti.
14. Cellulosa e nitrocellulosa. Cenno sulle polveri infumi.
15. Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano.
16. Nitroderivati degli idrocarburi aromatici. Fenolo, acido picrico.
17. Cenno sui cosidetti gas asfissianti e sulle sostanze chimiche offensive in genere fumogene ed incendiarie finora impiegati in guerra e relativi mezzi di protezione individuale.

IV.

Discussione orale sulle relazioni di cui sopra. (Coefficiente 3).

V.

Esercizio di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica, da due diverse lingue straniere, cioè dall'inglese o dal tedesco oltre il francese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

E' assolutamente vietato l'uso di manoscritti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capo officina aggiustatore presso la Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina aggiustatore presso la Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

Al concorso stesso sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di seconda classe inquadrato nel grado 11° e la prosegue nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati, ad occupare i posti di capi officina per il laboratorio sopraindicato.

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di insegnante di fisica, meccanica ed esercitazioni relative presso il Regio istituto industriale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica, meccanica ed esercitazioni relative nel Regio istituto industriale di Livorno.

Al concorso predetto sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe, inquadrato al grado 9° e la prosegue nel grado 8°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di cultura generale presso la scuola di avviamento annessa alla Regia scuola industriale di Catania, e presso la Regia scuola di avviamento di Mondovì.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti:

a) insegnante titolare di cultura generale nella scuola di avviamento annessa alla Regia scuola industriale di Catania;

b) insegnante titolare di cultura generale nella Regia scuola di avviamento di Mondovì.

Ai predetti concorsi saranno ammessi solamente gli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnante assegnato al gruppo *B* della tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di diploma di maestro elementare. Certificato dei punti ottenuti nell'esame di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria, di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di matematica presso le Regie scuole di tirocinio di Aquila e di Rimini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnanti di:

a) titolare di matematica nella Regia scuola di tirocinio di Aquila;

b) titolare di matematica e disegno geometrico nella Regia scuola di tirocinio di Rimini.

Ai concorsi stessi saranno ammessi i soli ex combattenti

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la carriera come insegnanti di seconda classe di scuola di tirocinio inquadrati al grado 10° e la proseguono nel grado 9°, come dalla tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, saranno nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in matematica o in ingegneria; con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di

mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica presso le Regie scuole di tirocinio di Fabriano, di Piazza Armerina, di Zara, di Foligno e di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e nozioni di scienze naturali nella Regia scuola di tirocinio di Fabriano;

b) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Piazza Armerina;

c) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e nozioni di scienze nella Regia scuola di tirocinio di Zara;

d) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Foligno;

e) fisica, elettrotecnica, disegno ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Ferrara.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di 2ª classe, inquadrati nel grado 10° e la proseguono nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE LOTTO

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 1° agosto 1925 è aperto il concorso fra i commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi.

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
						Riscossioni				Aggi					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1921-22	1922-23	1923-24	Media	1921-22	1922-23	1923-24	Media		
				1° ESPERIMENTO.											
51	Caselle (1)	Torino	Torino	S. Maurizio Canavese	19962	42827	49792	52367	48329	6154	6791	6966	6637	1394	Superiore ai 20 anni
244	Correggio	Reggio Emilia	Firenze	—	—	33011	56838	63531	51127	5131	7279	7047	6486	1475	Anni 15
158	Rio Marina	Livorno	Id.	Portolongone	20052	46185	40502	48112	44933	6457	5945	6630	6344	1297	» 15
132	Monte S. Angelo. . .	Foggia	Bari	—	—	40619	46562	34521	40567	5956	6491	5297	5915	1171	» 15
26	Pisino.	Pola	Venezia	—	—	18249	40618	64853	41240	3237	5956	7840	5678	1191	» 15
188	Adernò	Catania	Palermo	—	—	34261	31775	43278	36438	5269	4995	6195	5486	1051	» 15
276	Castel S. Giovanni. .	Piacenza	Milano	—	—	38133	34962	35348	36148	5695	5346	5388	5476	1043	» 15
183	Loreto	Ancona	Roma	Filottrano	2845	34241	29190	42634	35355	5267	4695	6137	5366	1020	» 15
				Porto Recanati	9656										
				Morrovalle	2652										
292	Mascalucia.	Catania	Palermo	—	—	43209	31892	24173	33091	6189	5008	4042	5080	955	» 15
210	Vizzini	Id.	Id.	Buscemi	2907	27496	32994	36716	32402	4474	5129	5539	5047	935	» 15
136	S. Damiano d'Asti. .	Alessandria	Torino	—	—	28892	32843	32587	31441	4656	5113	5085	4951	908	» 10
265	Cianciana	Girgenti	Palermo	—	—	29253	27907	23581	26914	4703	4528	3966	4399	777	» 10
260	Massafiscaglia	Ferrara	Venezia	Codigoro	6930	25853	20887	33054	26598	4261	3615	5136	4337	768	» 10
				Migliarino	10526										
				Ariano Polesine	2929										
156	Narni	Perugia	Roma	—	—	27307	19875	22777	23320	4450	3481	3861	3931	672	» 10
194	Pedara	Catania	Palermo	Nicolosi	9221	22527	24509	19817	22284	3829	4086	3473	3796	644	» 10
179	Fratta Polesine . . .	Rovigo	Venezia	Fiesso Umbertiano	4567	16348	23724	26683	22252	2952	3984	4369	3768	642	» 10
213	Lonato	Brescia	Milano	—	—	19786	22628	19634	20683	3468	3842	3445	3585	598	» 10

(1) Art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2912.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni e, per essa, all'Opera di previdenza di cui al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614): sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del Lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 1° agosto 1925 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative; quelli della cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 22 giugno 1925 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente)

Roma, 22 giugno 1925.

Il direttore capo della divisione
A. SEPE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.